



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacer.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacer.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## S O M M A R I O

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

#### LEGGE 13 gennaio 2026, n. 6.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016. (26G00017) ..... Pag. 1

DECRETO 14 gennaio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini dei Campi Flegrei e Ischia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Campi Flegrei». (26A00226) ..... Pag. 7

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 14 gennaio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Formaggio Silter a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Silter». (26A00225) ..... Pag. 5

DECRETO 14 gennaio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Friuli Venezia Giulia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia». (26A00227). Pag. 9



DECRETO 14 gennaio 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Vini Terre di Cosenza DOP a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOP «Terre di Cosenza».** (26A00228) . . . . . *Pag. 11*

DECRETO 14 gennaio 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Vermentino di Gallura a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Vermentino di Gallura».** (26A00229) . . . . . *Pag. 13*

**Ministero dell'economia  
e delle finanze**

DECRETO 16 dicembre 2025.

**Rimodulazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2020.** (Decreto n. 24/2025). (26A00220) . . . . . *Pag. 15*

DECRETO 16 dicembre 2025.

**Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma regionale Sicilia del Fondo sociale europeo plus (FSE +), annualità 2024.** (Decreto n. 25/2025). (26A00221) . . . . . *Pag. 18*

DECRETO 16 dicembre 2025.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, del progetto PHYGITAL OC di cui al regolamento (UE) 2021/1149 del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) 2021-2027.** (Decreto n. 26/2025). (26A00222) . . . . . *Pag. 20*

DECRETO 16 dicembre 2025.

**Cofinanziamento nazionale del Programma fitosanitario 2025-2027, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/690 del 28 aprile 2021, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, annualità 2025.** (Decreto n. 27/2025). (26A00223) . . . . . *Pag. 21*

DECRETO 16 gennaio 2026.

**Emissione e corso legale della moneta d'oro da 100 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.** (26A00243) . . . . . *Pag. 23*

DECRETO 16 gennaio 2026.

**Emissione e corso legale delle tre monete d'argento 6 euro appartenenti alla Serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.** (26A00244) . . . . . *Pag. 25*

DECRETO 21 gennaio 2026.

**Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.** (26A00322) . . . . . *Pag. 28*

DECRETO 21 gennaio 2026.

**Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro celebrativa dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.** (26A00323) . . . . . *Pag. 30*

**Ministero dell'interno**

DECRETO 20 novembre 2025.

**Adempimento delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2017/2226 istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System-EES*).** (26A00240) . . . . . *Pag. 32*

**Ministero della giustizia**

DECRETO 31 dicembre 2025.

**Approvazione del bilancio di previsione degli archivi notarili per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028.** (26A00224) . . . . . *Pag. 39*



<p><b>Ministero delle imprese e del made in Italy</b></p> <p>DECRETO 30 dicembre 2025.</p> <p><b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Figli delle Stelle società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Casalincontrada, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00137)</b> <i>Pag. 46</i></p> <p>DECRETO 30 dicembre 2025.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «La Mediterranea costruzioni società cooperativa», in San Marcellino e nomina del commissario liquidatore. (26A00138)</b> <i>Pag. 46</i></p> <p>DECRETO 30 dicembre 2025.</p> <p><b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Conagros - Organizzazione dei produttori ortofrutticoli ed agrumari di Rosarno - soc. coop. a r.l.», in Rosarno, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00151)</b> <i>Pag. 47</i></p> <p>DECRETO 30 dicembre 2025.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «Il Riccio cooperativa sociale», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore. (26A00152)</b> <i>Pag. 48</i></p> <p>DECRETO 8 gennaio 2026.</p> <p><b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Gesport società cooperativa a responsabilità limitata», in Foggia, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00177)</b> <i>Pag. 49</i></p>	<p><b>Presidenza del Consiglio dei ministri</b></p> <p>COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025</p> <p>ORDINANZA 15 gennaio 2026.</p> <p><b>Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 13, recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G small cell» - Proroga dell'ordinanza commissariale rep. 16 del 10 aprile 2025 sino al 30 giugno 2026, limitatamente all'area urbana del Quarticciolo, ricadente nel territorio del Municipio Roma V. (Ordinanza n. 2/2026). (26A00230)</b> <i>Pag. 50</i></p> <p><b>CIRCOLARI</b></p> <p><b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b></p> <p>CIRCOLARE 23 dicembre 2025, n. 27645.</p> <p><b>Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2026. (26A00231)</b> <i>Pag. 53</i></p> <p><b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b></p> <p><b>Agenzia italiana del farmaco</b></p> <p>Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano (26A00210) <i>Pag. 64</i></p> <p>Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano (26A00211) <i>Pag. 64</i></p> <p>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hydrargyrum Heel Complex». (26A00212) <i>Pag. 64</i></p> <p>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viscum Heel Complex». (26A00213) <i>Pag. 64</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## LEGGE 13 gennaio 2026, n. 6.

### Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.

#### Art. 2.

##### *Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per l'anno 2026 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### Art. 4.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

#### Art. 5.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 2026

MATTARELLA


MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,  
SCIENTIFICA E TECNICA  
TRA  
IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN

Il Governo della Repubblica italiana, da un lato, ed il Governo della Repubblica del Camerun, dall'altro, (qui di seguito denominati «Parti Contraenti»);



Desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e dello Sport, nonché dell'Informazione, hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

#### *Collaborazione dei Sistemi di istruzione e formazione*

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonché dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione e i contatti diretti tra le rispettive Università e Istituzioni Superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, attraverso accordi specifici tra tali Istituti, anche attraverso lo scambio di lettori, di docenti e ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

### Articolo 2

#### *Programmi d'insegnamento*

Ciascuna Parte Contraente valuterà la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

### Articolo 3

#### *Titoli universitari e Diplomi*

Le Parti Contraenti prevedono di avviare discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

### Articolo 4

#### *Borse di studio*

Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra Parte Contraente delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.

### Articolo 5

#### *Accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca*

1. Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti dell'altra Parte,

l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali.

2. Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

### Articolo 6

#### *Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico*

1. Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei.

2. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

### Articolo 7

#### *Radio e Televisione*

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

### Articolo 8

#### *Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale*

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.

### Articolo 9

#### *Collaborazione nel settore dello spettacolo, arti visive, letteratura e media*

Le Parti Contraenti favoriranno la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).



Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.

#### Articolo 10

##### *Collaborazione nel settore dello Sport*

Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilità finanziarie.

#### Articolo 11

##### *Partecipazione a manifestazioni e scambi giovanili*

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

#### Articolo 12

##### *Collaborazione nel settore dei media e del giornalismo*

Le Parti Contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

#### Articolo 13

##### *Commissione Mista*

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente in Italia e in Camerun, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte Contraente.

#### Articolo 14

##### *Clausola di salvaguardia*

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e dell'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.

#### Articolo 15

##### *Soluzione delle controversie*

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

#### Articolo 16

##### *Durata e validità*

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.

#### Articolo 17


##### *Denunce, revisioni e modifiche*

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un (1) anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica o universitaria in corso alla data della denuncia.

Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.

In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo, in due originali.

Fatto a Yaoundé, il 17 marzo 2016 in due esemplari originali in lingua italiana, francese e inglese, i tre testi facenti egualmente fede.



**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**


**IL VICE MINISTRO  
DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE**

**MARIO GIRO**

**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL CAMERUN**

**IL MINISTRO  
DELL'INSEGNAMENTO  
SUPERIORE**

**JACQUES FAME NDONGO**

**LAVORI PREPARATORI**

*Camera dei deputati* (atto n. 1501):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo Meloni-I), il 19 ottobre 2023.

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° dicembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 dicembre 2023 e il 14 febbraio 2024.

Esaminato in Aula il 9 settembre 2025 ed approvato il 10 settembre 2025.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1646):

Assegnato alla Commissione 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 17 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Esaminato dalla Commissione 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 24 settembre 2025 e il 1° ottobre 2025.

Esaminato in Aula ed approvato, definitivamente, il 7 gennaio 2026.

**26G00017**



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 14 gennaio 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Formaggio Silter a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Silter».**

### IL DIRIGENTE DELLA PQA I DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d*), sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 -recante «Disposizioni nazio-



nali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (UE) n. 1724 della Commissione del 23 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 252 del 29 settembre 2015, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Silter»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2016, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Silter il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Silter»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal consorzio con pec del 17 novembre 2025 (prot. Masaf n. 617112/2025) e della attestazione rilasciata dall'organismo delegato - CSQA Certificazioni S.r.l. - con pec del 1° luglio 2025 (prot. Masaf n. 298038/2025), autorizzato a suo tempo a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Silter»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more



dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Silter a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Silter»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 11 ottobre 2016, al Consorzio per la tutela del formaggio Silter, con sede legale in Breno (BS), via Aldo Moro n. 28, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Silter».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 11 ottobre 2016 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2026

*Il dirigente: GASPARRI*

26A00225

DECRETO 14 gennaio 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini dei Campi Flegrei e Ischia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Campi Flegrei».**

**IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE**

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;


Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;



Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193, in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti

vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 17 dicembre 2022, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Campi Flegrei»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOC «Campi Flegrei» e «Ischia» e per la IGT «Epomeo»;

Considerato che il Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la sola DOC «Campi Flegrei». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota protocollo n. 1366/2025 del 4 agosto 2025 (prot. Masaf n. 364404/2025) dall'organismo di controllo, Rina Agrifood S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Rina Agrifood S.p.a., con la nota citata, il Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Ischia» e per la IGT «Epomeo»;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more



dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla sola DOC «Campi Flegrei»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 dicembre 2022, al Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia, con sede legale in Napoli, Piazza Matteotti n. 7, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Campi Flegrei».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 6 dicembre 2022, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2026

*Il dirigente: GASPARRI*

26A00226

DECRETO 14 gennaio 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Friuli Venezia Giulia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Friuli o «Friuli Venezia Giulia».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 19 agosto 2022, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Tutela Vini Friuli-Venezia Giulia ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Vini Friuli-Venezia Giulia, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Tutela Vini Friuli-Venezia Giulia richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia»;

Considerato che il Consorzio Tutela Vini Friuli-Venezia Giulia ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota del 5 novembre 2025 (prot. Masaf n. 595530/2025) dall'organismo delegato, Ceviq S.r.l. - Certificazioni vini e prodotti italiani di qualità, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;



Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Friuli-Venezia Giulia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 dicembre 2022, al Consorzio Vini Friuli-Venezia Giulia, con sede legale in San Vito al Tagliamento (PD), Via Altan, n. 83/3, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 6 dicembre 2022, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2026

*Il dirigente: GASPARRI*

26A00227

DECRETO 14 gennaio 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Vini Terre di Cosenza DOP a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOP «Terre di Cosenza».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data



16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle

attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2016, n. 3213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2016, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei Vini Terre di Cosenza DOP ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP «Terre di Cosenza»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;


Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela dei Vini Terre di Cosenza DOP, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela dei Vini Terre di Cosenza DOP richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP «Terre di Cosenza»;

Considerato che il Consorzio di tutela dei Vini Terre di Cosenza DOP ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOP «Terre di Cosenza». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota protocollo n. 1375/2025 del 6 agosto 2025 (prot. Masaf n. 366462/2025) dall'organismo di controllo, Rina Agri-food Spa, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Vini Terre di Cosenza DOP a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOP «Terre di Cosenza»;



Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 gennaio 2016, n. 3213, al Consorzio di tutela dei Vini Terre di Cosenza DOP, con sede legale in Cosenza, c/o la Camera di commercio di Cosenza, via Calabria, n. 33, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOP «Terre di Cosenza».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 18 gennaio 2016, n. 3213, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto Ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2026

*Il dirigente: GASPARRI*

26A00228

DECRETO 14 gennaio 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Vermentino di Gallura a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Vermentino di Gallura».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGRALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;



Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all’Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell’art. 5, comma 2, lettera *d*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di direttore dell’Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell’11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 25044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 23 aprile 2016, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela del Vermentino di Gallura ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Vermentino di Gallura»;

Visto l’art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela del Vermentino di Gallura, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto Ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela del Vermentino di Gallura richiede il conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Vermentino di Gallura»;

Considerato che il Consorzio tutela del Vermentino di Gallura ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell’art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Vermentino di Gallura». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell’attestazione rilasciata con la nota protocollo n. 1393/2025 dell’8 agosto 2025 (prot. Masaf n. 371808/2025) dall’organismo di controllo, Rina Agrifood S.p.a., autorizzato a svolgere l’attività di controllo sulla citata denominazione di origine;


Considerato che l’art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l’avvio della gestione finanziaria, nelle more dell’approvazione delle rispettive direttive sull’azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell’anno precedente;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell’incarico al Consorzio tutela del Vermentino di Gallura a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Vermentino di Gallura»;

Decreta:

#### Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso con il decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 25044, al Consorzio tutela del Vermentino di Gallura, con sede legale in Monti (OT), via San Paolo, n. 2, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Vermentino di Gallura».



2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 25044, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2026

*Il dirigente: GASPARRI*

26A00229

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2025.

**Rimodulazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2020.** (Decreto n. 24/2025).

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA**

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che – sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 – ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le amministrazioni competenti – la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che – al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 – ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 240, 241, 242, 243 e 245 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali nel medesimo periodo;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;


Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il punto 2 della medesima delibera in base al quale appositi programmi di azione e coesione a titolarità di amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari 2014-2020 nonché per lo svolgimento delle attività a sostegno della governance di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, finanziati con le disponibilità del citato Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015 con la quale viene approvato il «Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020», a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto dell'8 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la modifica del «Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020» di cui alla suddetta delibera del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che proroga al 31 dicembre 2026 la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020, stabilendo altresì



che tali risorse possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto dell'11 febbraio 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la modifica del Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 e l'assegnazione di risorse aggiuntive;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 2020, n. 63 concernente l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto (CUP) e che al Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2020 risultano essere associati i seguenti codici: B77E19000060005, E37D210000000001, G51E15000670001 e J56E18000220005;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR n. 199727 del 28 agosto 2025, con cui è stata presentata una proposta di modifica del Programma in oggetto;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud n. 18657 del 16 settembre 2025 con cui è stata accolta la suddetta proposta di modifica;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR n. 77943 del 26 settembre 2025, con cui è stata trasmesso la nuova versione del Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, che rimodula la dotazione finanziaria del suddetto Programma già stabilita in complessivi euro 302.227.944,00 a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

Considerato che per il suddetto Programma, che sul sistema finanziario IGRUE è censito con codice 2015IGRUEPCI001, è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 con i decreti direttoriali IGRUE n. 1 del 2015, n. 25 del 2016, n. 42 del 2019 e n. 3 del 2022, ammontante complessivamente a euro 302.227.944,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'11 dicembre 2025 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il quadro finanziario del Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2020 è rimodulato così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. All'erogazione delle suddette risorse si provvede nei limiti delle disponibilità annualmente assegnate dal bilancio dello Stato al Fondo di rotazione nell'apposito piano gestionale nell'ambito del capitolo 7493.

3. All'attuazione del Programma provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità previste dal Programma stesso.

4. La messa a disposizione delle risorse a carico del Fondo di rotazione in favore delle amministrazioni beneficiarie viene effettuata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base delle procedure previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1988 e successive modificazioni.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alle verifiche di competenza sulle spese sostenute dalle amministrazioni beneficiarie in attuazione degli interventi finanziati dal Programma, sulla base del sistema di controllo ivi previsto.

6. Le amministrazioni beneficiarie sono responsabili della realizzazione degli interventi a loro titolarità, secondo le norme vigenti per i rispettivi ordinamenti, tenuto conto delle procedure di attuazione stabilite nel Programma e delle ulteriori istruzioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in qualità di amministrazione titolare del Programma.

7. Le amministrazioni beneficiarie assicurano che le spese sostenute per la realizzazione degli interventi siano conformi alla normativa dell'Unione e nazionale di riferimento, nonché corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del Programma.

8. Sulle stesse amministrazioni gravano i controlli previsti dalla normativa vigente, secondo il rispettivo ordinamento, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile. La documentazione relativa all'attuazione degli interventi e ai controlli svolti è custodita dalle stesse e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.

9. Le amministrazioni beneficiarie assicurano la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

10. In tutti i casi accertati di decaduta dal beneficio finanziario concesso nell'ambito del Programma, le amministrazioni beneficiarie sono responsabili del recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme già erogate.

11. Le amministrazioni beneficiarie inviano al Sistema unitario di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE i dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi di rispettiva competenza, utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014-2020.


12. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 3 del 2022 citato in premessa e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2025

*L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO*

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1991*



Valori in euro

Amministrazione beneficiaria	Interventi	Importo
Regione Abruzzo	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	5.241.576,00 €
Regione Basilicata	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	5.847.000,00 €
Regione Calabria	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	9.704.559,03 €
Regione Campania	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	18.659.110,00 €
Regione Emilia-Romagna	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	7.427.800,00 €
Regione Friuli Venezia-Giulia	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	4.071.360,00 €
Regione Lazio	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	6.280.000,00 €
Regione Liguria	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	2.404.605,00 €
Regione Lombardia	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	4.121.791,00 €
Regione Marche	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	1.834.975,00 €
Regione Molise	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	2.791.360,00 €
PA Bolzano	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	3.255.115,00 €
PA Trento	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	1.740.000,00 €
Regione Piemonte	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	6.376.000,00 €
Regione Puglia	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	10.170.000,00 €
Regione Sardegna	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	7.400.000,00 €
Regione Sicilia	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	8.465.361,54 €
Regione Toscana	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	5.187.195,00 €
Regione Umbria	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	3.396.488,22 €
Valle d'Aosta	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	1.739.000,00 €
Veneto	Rafforzamento dell'Autorità di audit regionale	4.298.490,00 €
MEF-RGS-IGRUE	Rafforzamento dell'Autorità di audit MEF-RGS-IGRUE	13.051.262,04 €
	Rafforzamento dell'Autorità di audit del PNRR	3.500.000,00 €
PCM DPCOES NUPC	Rafforzamento dell'Autorità di audit dei PON 2014/2020	16.263.990,00 €
Ministero del Lavoro	Rafforzamento dell'Autorità di audit dei PON Min. Lavoro 2014/2020	11.759.000,00 €
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	Rafforzamento dell'Autorità di audit AGEA	5.900.000,00 €
MEF-RGS-IGRUE	Rafforzamento del Presidio nazionale di Governance dei programmi UE 2014/2020 e 2021/2027	13.764.617,00 €
	Rafforzamento delle Autorità di audit dei programmi UE 2014/2020 e 2021/2027	10.838.289,17 €
	Evoluzione del sistema di monitoraggio unitario	4.319.000,00 €
MEF-RGS-IGB	Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato	24.500.000,00 €
MEF-RGS-IGAE	Implementazione del sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, ex D.Lgs. n. 229/2011	2.500.000,00 €
MEF-RGS-I.Ge.Co.Fi.P	Implementazione dei modelli previsionali di finanza pubblica	3.250.000,00 €
MEF-RGS	Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica della Ragioneria Generale dello Stato	3.300.000,00 €
MEF-RGS-IGIT	Supporto al processo di trasformazione digitale della Ragioneria Generale dello Stato	5.000.000,00 €
MEF-RGS-IG-PNRR	Supporto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	60.000.000,00 €
	Supporto all'attuazione del Programma	3.870.000,00 €
<b>Totale</b>		<b>302.227.944,00 €</b>

26A00220



DECRETO 16 dicembre 2025.

**Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma regionale Sicilia del Fondo sociale europeo plus (FSE +), annualità 2024.** (Decreto n. 25/2025).

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA**

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che, sostituendo il comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può

essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1130/UE del 5 luglio 2021, che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78, concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 2020, n. 63, concernente l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto (CUP);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, che approva il citato accordo di partenariato;

Vista la decisione della Commissione europea C(2025) 7759 dell'11 novembre 2025, recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 6184 del 24 agosto 2022 di approvazione del Programma regionale «Sicilia FSE + 2021-2027», con la quale la quota nazionale pubblica complessiva del programma è stata rideterminata in euro 187.220.028,00;

Considerato pertanto che per il suddetto Programma regionale l'importo complessivo a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 ammonta a euro 131.054.019,60 e che è stato già assicurato il cofinanziamento statale, per le annualità dal 2022 al 2024,



con i decreti direttoriali IGRUE n. 33 del 2022, n. 6 del 2024 e n. 6 del 2025 per un importo complessivo di euro 165.745.694,80;

Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare il cofinanziamento statale per l'annualità 2024, a carico del Fondo di rotazione, del suddetto Programma regionale «Sicilia FSE + 2021-2027»;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'11 dicembre 2025 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma regionale «Sicilia FSE + 2021-2027» del Fondo sociale europeo *plus* (FSE+) la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, relativamente all'annualità 2024, è rideterminata in euro 21.444.048,54. Nella tabella allegata è specificata la ripartizione annuale del cofinanziamento a carico del suddetto Fondo di rotazione per il periodo 2021-2027.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce, relativamente al suddetto programma, l'assegnazione a carico del Fondo di rotazione già disposta con il decreto direttoriale n. 6 del 2025 citato nelle premesse.

3. All'erogazione delle risorse spettanti in favore dell'amministrazione titolare del predetto programma provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalla stessa amministrazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060.

4. L'amministrazione interessata effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2025

*L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO*

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 21

*Valori in euro*

ALLEGATO

Programmi regionali	Decisione	L.183/1987					Totale
		2022	2023	2024	2025	2026	
Sicilia	C(2025)7759 - 11/11/2025	54.367.660,23	55.242.310,83	21.444.048,54	-	-	131.054.019,60

PR FSE+ 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987

26A00221



DECRETO 16 dicembre 2025.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, del progetto PHYGITAL OC di cui al regolamento (UE) 2021/1149 del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) 2021-2027.** (Decreto n. 26/2025).

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA**

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che – sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 – ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le amministrazioni competenti – la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che – al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 – ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, concernente l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto (CUP) che per PHYGITAL OC, progetto europeo da realizzarsi a cura del Ministero dell'interno - Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, risulta essere il seguente: F81C24000370006;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;


Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) per il periodo 2021-2027;

Visto, altresì, l'art. 3, paragrafo 1, del suindicato regolamento (UE) 2021/1149, il quale prevede che l'obiettivo strategico del Fondo è quello di garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 25, paragrafo 1, del suindicato regolamento che prevede un sostegno finanziario da parte del Fondo per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di situazioni di emergenza debitamente giustificate;

Visto il *Grant agreement Project 101188456*, sottoscritto in data 18 aprile 2025 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio centrale operativo e considerato che lo stesso servizio ricopre il ruolo di coordinatore, in qualità di capofila di un consorzio di altri 7 componenti, per la realizzazione del progetto denominato Phygital OC il cui obiettivo è quello di migliorare il quadro di *intelligence* delle reti criminali, che sul Sistema finanziario IGRUE è censito con codice Internophygital;

Vista la nota n. 0099487 del 14 novembre 2025, con la quale il Ministero dell'interno - Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato - Servizio centrale operativo, ha richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per assicurare il finanziamento dell'onere nazionale del progetto PHYGITAL OC il cui importo totale ammonta a euro 1.449.006,84 di cui il 90 per cento a carico dell'Unione, pari a euro 1.304.106,16 e il 10 per cento a titolo di quota nazionale, pari a euro 144.900,68;



Considerato, inoltre, che il progetto in parola prevede l'acquisizione di specifiche tecnologie da utilizzare nelle investigazioni per un costo di euro 1.195.000,00 al netto dell'IVA, stimata in euro 218.240,00, di cui euro 89.210,00 da destinare, invece, alla formazione, e non assoggettabile al regime IVA;

Considerato che detto progetto, a titolarità del Ministero dell'interno, e degli altri consorziati ha un costo complessivo di euro 3.328.048,82 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento pari a euro 2.995.243,96 e l'Italia per il restante 10 per cento pari a euro 332.804,86;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'11 dicembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il progetto PHYGITAL OC, a titolarità del Ministero dell'interno, è pari complessivamente a euro 363.140,68 di cui euro 144.900,68 a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e 218.240,00 euro a titolo di rimborso della quota IVA.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 363.140,68 nella contabilità speciale 5969 aperta in favore del Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi di ragioneria, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse europee, come riportato nel «*Data Sheet*» al punto 4.2 (pagina 26 *Call for proposals*) secondo le seguenti modalità:

i. un prefinanziamento di euro 290.512,54, pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

ii. una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo spettante all'Unione.

3. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il suindicato Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2025

*L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO*

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 20

26A00222

DECRETO 16 dicembre 2025.

**Cofinanziamento nazionale del Programma fitosanitario 2025-2027, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/690 del 28 aprile 2021, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, annualità 2025.** (Decreto n. 27/2025).

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA**

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE, n. 141 del 1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso



che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, concernente l'attuazione dell'art. 11, commi 2 -bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto (CUP);

Visto il regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/690 del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (Programma per il mercato unico);

Visto l'art. 3, paragrafo 2, lettera *e*), che individua tra gli obiettivi generali del Programma fitosanitario quello di contribuire a mantenere un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza nel settore delle piante attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'eradicazione degli organismi nocivi per le piante;

Visto, in particolare, l'art. 8, paragrafo 8, il quale stabilisce che le azioni indicate nell'allegato I intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera *e*), sono ammissibili a finanziamento;

Visto l'art. 12, paragrafo 5, lettera *c*), che fissa, la riduzione dei relativi tassi di cofinanziamento dell'Unione, in caso di mancanza di fondi;

Considerato, inoltre, l'allegato I del predetto regolamento (UE) che al punto 2.1 stabilisce che i Programmi fitosanitari nazionali, annuali o pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati in conformità alle disposizioni stabilite dalla relativa normativa dell'Unione europea;

Visto il *grant agreement* Project 101195405- IT PHYTPRO 2025-2027, sottoscritto tra l'*European Health and digital executive agency* (HaDEA), Autorità concedente che agisce nell'ambito dei poteri delegati dalla Commissione europea, e il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - DISR V, in data 25 febbraio 2025, che ha approvato il Programma fitosanitario 2025-2027, stabilendo il relativo contributo finanziario europeo, pari ad euro 3.737.174,29 delle spese totali ammissibili di detto Programma, ammontanti ad euro 27.292.040,48 di cui euro 23.554.866,20 a titolo di cofinanziamento nazionale;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della

politica agricola comune e dello sviluppo rurale - DISR V, n. 0595254 del 5 novembre 2025, che richiede l'intervento del Fondo di rotazione a copertura del fabbisogno finanziario nazionale pari ad euro 23.554.866,20, ai fini dell'attuazione del Programma fitosanitario e dalla quale risulta che la quota comunitaria transita dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

Vista la successiva nota n. 0655200 del 4 dicembre 2025, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a fronte dell'importo complessivo di euro 23.554.866,20, previsto per il triennio 2025-2027, richiede l'attivazione della copertura per la prima annualità del Programma - anno 2025 - pari ad euro 7.851.622,07;

Vista la convenzione stipulata in data 12 settembre 2025, tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per il tramite del suo Centro di ricerca difesa e certificazione CREA-DC, finalizzata alla gestione del Programma fitosanitario IT-PHYTPRO 2025-2027, annualità 2025, approvata con il decreto ministeriale n. 0486607 del 24 settembre 2025;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987 e che il suddetto progetto è stato censito sul Sistema finanziario Igrue con codice: PHYTPRO25-27MAS;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'11 dicembre 2025, svoltasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore del Programma fitosanitario, annualità 2025, di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera *e*), del regolamento (UE) 2021/690, è pari a euro 7.851.622,07.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - DISR V, previa indicazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

3. Il Ministero - dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - DISR V e il CREA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti dell'Unione e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.



4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2025

*L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO*

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1974*

26A00223

DECRETO 16 gennaio 2026.

**Emissione e corso legale della moneta d'oro da 100 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione reverse proof, millesimo 2026.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 10/2025 del 19 dicembre 2025 dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 100 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;



Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 100 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Oro	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	100,00	28	999‰	31,104 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

modellatore: Valerio De Seta;

dritto: al centro è rappresentata la vettura Ferrari modello 499P e subito sotto la firma «Mod.V. DE SETA». Nel giro in alto la scritta «REPUBBLICA ITALIANA», sempre in alto sono posti i seguenti elementi: a sinistra la «R» identificativa della Zecca di Roma; al centro il valore nominale «100 EURO» e sulla destra l'anno di emissione della moneta «2026». In basso la scritta «CAMPIONE DEL MONDO ENDURANCE 2025»;

rovescio: al centro è rappresentato l'iconico cavallino rampante simbolo della casa automobilistica celebrata;

bordo: con scritta «Ferrari».

Art. 4.

La moneta d'oro da 100 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 23 gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Dritto



Rovescio



Bordo



Roma, 16 gennaio 2026

*Il direttore generale: SORO*

26A00243

DECRETO 16 gennaio 2026.

**Emissione e corso legale delle tre monete d'argento 6 euro appartenenti alla Serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 10/2025 del 19 dicembre 2025, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i rispettivi bozzetti dei dritti e del rovescio comune delle tre monete d'argento da 6 euro appartenenti alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle tre suddette monete d'argento da 6 euro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle tre monete d'argento 6 euro appartenenti alla Serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle tre suddette monete, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Argento	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	6	37,20	999‰	31,104 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche delle tre suddette monete sono così determinate:

modellatore: Valerio De Seta;

dritto 1: al centro è rappresentata la vettura Ferrari modello «499P» e subito sotto la firma «Mod.V. DE SETA». Nel giro in alto la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». In basso il valore nominale «6EURO» e la data «2026», anno di emissione della moneta. A sinistra la «R» identificativa della Zecca di Roma;

dritto 2: al centro è rappresentata la vettura Ferrari modello «F80». Nel giro in alto la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». Sulla destra la firma «Mod.V. DE SETA». In basso il valore nominale «6EURO» e la data «2026», anno di emissione della moneta. A sinistra la «R» identificativa della Zecca di Roma;

dritto 3: al centro è rappresentata la vettura Ferrari modello «296 Speciale». Nel giro in alto la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». Sulla destra la firma «Mod.V. DE SETA». In basso il valore nominale «6EURO» e la data «2026», anno di emissione della moneta. A sinistra la «R» identificativa della Zecca di Roma;

rovescio comune: al centro è rappresentato l'iconico cavallino rampante simbolo della casa automobilistica celebrata come eccellenza italiana;

bordo: con scritta «FERRARI».



## Art. 4.

Le tre monete d'argento da 6 euro appartenenti alla Serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, hanno corso legale dal 23 gennaio 2026.

Le modalità di cessione delle citate monete saranno stabilite con successivo provvedimento.

## Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari di ciascuna delle tre suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

## Art. 6.

È approvato il tipo delle suddette monete in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Dritto 1



## Dritto 2



## Dritto 3



## Rovescio comune



## Bordo



Roma, 16 gennaio 2026

*Il direttore generale: SORO*

26A00244



DECRETO 21 gennaio 2026.

**Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 1/2026 del 16 gennaio 2026 dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Oro	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	20,00	22	999,9%	7,776 g	± 5‰



## Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Antonio Vecchio;

drutto: al centro è rappresentato il logo ufficiale dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nel giro, su di una decorazione a raggiera, è posta la scritta «Repubblica italiana». Nel campo a destra sono poste la «R» identificativa della Zecca di Roma e «2026», anno di emissione della moneta;

rovescio: al centro la raffigurazione della mascotte rappresentata nell'atto di sciare. Nel giro, su di una decorazione a raggiera, è posta la scritta «GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026». Nel campo in alto è posta la scritta «1/4 oz 999,9», nel campo in basso è posto il valore nominale «20 EURO». Sulla sinistra è posta la firma dell'autore della moneta «A.VECCHIO»;

bordo: zigrinatura continua.

## Art. 4.

La moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 23 gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

## Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

## Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto




Rovescio



Roma, 21 gennaio 2026

*Il direttore generale: SORO*

26A00322



DECRETO 21 gennaio 2026.

**Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro celebrativa dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'ECONOMIA**

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 1/2026 del 16 gennaio 2026 dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 50 euro celebrativa dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:


Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 50 euro celebrativa dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Oro	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	50,00	28	999,9‰	31,104 g	± 5‰



## Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Antonio Vecchio;

dritto: al centro è rappresentato il logo ufficiale dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nel giro, su di una decorazione a raggiera, è posta la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». Nel campo a destra sono poste la «R» identificativa della Zecca di Roma e «2026», anno di emissione della moneta;

rovescio: al centro la raffigurazione della mascotte rappresentata nell'atto di sciare. Nel giro, su di una decorazione a raggiera, è posta la scritta «GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026». Nel campo in alto è posta la scritta «1 oz 999,9», nel campo in basso è posto il valore nominale «50 EURO». Sulla sinistra è posta la firma dell'autore della moneta «A.VECCHIO»;

bordo: zigrinatura continua.

## Art. 4.

La moneta d'oro da 50 euro celebrativa dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche

di cui al presente decreto, ha corso legale dal 23 gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

## Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

## Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto




Rovescio



Roma, 21 gennaio 2026

*Il direttore generale: SORO*

26A00323



## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 novembre 2025.

**Adempimento delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2017/2226 istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System-EES).**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 14;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento

e perseguitamento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004»;

Visto il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» e, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera a), capoverso 1-*quinquies*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante il «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno» e, in particolare, l'art. 4 che individua l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza;

Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008 e, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;

Visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio dei dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS);

Visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti);

Visto il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'EURODAC per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

Visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen);



Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite;

Visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011;

Visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) 1077/2011, (UE) 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 (UE) 2017/2226;

Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

Visto il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011;

Visto il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Visto il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga, a partire dalla data indicata nell'art. 66, paragrafo 5, il regolamento (CE) n. 1987/2006;

Visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI/ del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726;

Visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816;

Visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019 - relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 - e, in particolare, gli articoli 5, paragrafo 3, e 10, paragrafo 1, punti *ac* e *ad*, che, nello stabilire che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera - per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente - faciliti e renda più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne e al regolamento 2016/399, prevede che - la predetta Agenzia - presti la necessaria assistenza per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, sostenendo gli Stati membri nel facilitare le persone nell'attraversamento delle frontiere esterne anche mediante, pertanto, lo sviluppo e la fornitura di applicazioni per dispositivi mobili;

Visti i decreti del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989, del 13 giugno 1991 e del 22 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, concernenti l'organizzazione degli Uffici di polizia di frontiera;

Visto il decreto dei Ministri degli affari esteri e dell'interno del 6 ottobre 2011, recante la ripartizione delle competenze sul VIS tra i due Ministeri;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017 che stabilisce le modalità di esercizio, in via preminente o esclusiva, da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dei compiti istituzionali nei relativi compatti di specialità;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 febbraio 2020, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza;

Rilevato che il Dipartimento della pubblica sicurezza, del Ministero dell'Interno, in attuazione delle direttive impartite dall'Autorità nazionale di pubblica sicurezza,



svolge funzioni e compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Considerato che il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, con proprio decreto del 25 marzo 2020, ha disposto l'allocazione di uno dei due apparati fisici - forniti e gestiti da euLISA - costituenti l'interfaccia unica nazionale (NUI) e dell'infrastruttura di accesso ai servizi unionali, nonché dell'Unità nazionale ETIAS;

Considerato che il direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto del 12 febbraio 2025, ha disposto l'allocazione di uno dei due apparati fisici - forniti e gestiti da euLISA - costituenti l'interfaccia unica nazionale (NUI);

Ravvisata la necessità di determinare le autorità nazionali di frontiera e quelle competenti in materia di immigrazione, di procedere alla designazione delle autorità nazionali responsabili per le finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati, provvedendo a disciplinare le modalità tecniche di accesso, consultazione inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES, nonché l'eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali e la comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 41, del regolamento (UE) 2017/2226;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera *a*), capoverso 1-*quinquies*, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, finalizzato all'adempimento delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System - EES*):

a. determina le autorità nazionali di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

b. designa le autorità nazionali responsabili per le finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati;

c. disciplina le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 41 del regolamento (UE) 2017/2226.

2. Il sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System - EES*), conformemente all'art. 1 del regolamento (UE) 2017/2226:

a) registra e conserva la data, l'ora e il luogo d'ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere degli Stati membri presso cui l'EES è operativo;

b) calcola la durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di tali paesi terzi;

c) genera le segnalazioni destinate alle autorità nazionali di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a*, *b* e *c*), del presente decreto, allo scadere del soggiorno autorizzato;

d) registra e conservare la data, l'ora e il luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata, nonché l'autorità che ha rifiutato l'ingresso e la relativa motivazione.

3. Fermo restando i casi di esclusione specificamente individuati all'art. 1, paragrafo 1, capoverso 3), (al punto 3.), del regolamento (UE) 2017/2225, le disposizioni del presente decreto si applicano, all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna, agli stranieri:

a. ammessi nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata, non superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni;

b. familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di Paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione (in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un Paese terzo dall'altra) e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 o 20 della medesima direttiva, ovvero di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002;

c. respinti dalla polizia di frontiera ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in quanto è rifiutato l'ingresso nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata, non superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) regolamento: il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011;

b) controllo di frontiera: l'attività di controllo sulle persone, svolta alle frontiere esterne dal personale degli uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera;

c) reati di terrorismo: i reati di cui all'art. 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale;

d) reati gravi: i reati che, ai sensi della legge penale italiana, integrano le fattispecie elencate nell'allegato II della direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena de-



tentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni.

e) sistema di ingressi/uscite, o *Entry/Exit System* o EES: il sistema per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017;

f) soggiorno di breve durata: il soggiorno nel territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni;

g) uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera: gli uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a) autorità nazionali di frontiera: gli Uffici di polizia di frontiera e gli uffici con attribuzioni di polizia di frontiera, di cui ai decreti del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989, del 13 giugno 1991 e del 22 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, concernenti l'organizzazione degli Uffici di polizia di frontiera;

b) autorità nazionali competenti per l'immigrazione ai fini del regolamento: le Questure della Repubblica;

c) autorità nazionali competenti per i visti: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'interno, individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno del 6 ottobre 2011, adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, nonché i questori della Repubblica per le attività di proroga del visto di cui all'art. 4-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) autorità nazionali designate per le finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati: le Forze di polizia di cui all'art. 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale della polizia di prevenzione per le attività di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Direzione investigativa antimafia, gli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 2007, n. 124, nonché la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e le Autorità giudiziarie competenti a perseguire i reati di cui al comma 1, lettere d) ed e) del presente decreto;

e) *Central Access Point* o punto di accesso centrale o CAP: unità organizzativa di cui al considerando 28 e all'art. 29, paragrafo 3, del regolamento, allocata presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che espleta le attività di cui all'art. 5 del presente decreto;

f) *focal-point* locale o amministratore locale: personale in forza presso l'ufficio incaricato dei controlli di polizia di frontiera e presso la questura della Repubblica, responsabile per la creazione, cancellazione, reset e modifica dei profili autorizzativi degli utenti che operano sui sistemi nazionali SIF ed EES/ETIAS-*Immigration*;

g) NUI: la *National Uniform Interface*, cioè l'interfaccia unica nazionale prevista dall'art. 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, che si compone di due apparati fisici forniti e gestiti da eULISA ed allocati, rispettivamente, presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e presso il centro elaborazione dati della Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale competente per la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche;

h) Dipartimento della pubblica sicurezza: il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

i) Direzione centrale della polizia criminale: la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 5, primo comma, lettera c), della legge 1° aprile 1981, n. 121;

j) Direzione centrale della polizia di prevenzione: la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 5, primo comma, lettera e), della legge 1° aprile 1981, n. 121;

k) Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere: la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

l) personale debitamente autorizzato: il soggetto abilitato all'accesso ai dati dell'EES, sulla base di specifici profili di autorizzazione;

m) Sistema EES/ETIAS *Immigration* o EES/ETIAS *Immigration*: sistema informativo nazionale di supporto alle attività di controllo svolte dalle Autorità nazionali competenti per l'immigrazione che consente l'interrogazione del sistema EES, in conformità agli articoli 26, paragrafo 1, e 27, paragrafo 1, del regolamento;

n) Sistema Informativo L-VIS (*Interior - Visa information System*) o Sistema informativo per la trattazione delle domande di visto N-VIS/L-VIS(*National/Local - Visa Information System*): sistema informativo in uso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno ai fini del rilascio e del controllo dei visti, del controllo o della proroga dei visti sul territorio nazionale, nonché per l'annullamento e la revoca degli stessi;

o) Sistema Informativo Frontiere o SIF: sistema informativo nazionale di supporto alle attività di controllo svolte dalle autorità nazionali di frontiera che consente l'interrogazione contestuale delle banche dati nazionali, unionali e internazionali (INTERPOL), in conformità all'art. 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento



europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen);

*p)* Sistema *self-service* o *Kiosk* o postazione esterna *Kiosk*: sistema automatizzato, di cui all'art. 2, punto 23), del regolamento (UE) 2016/399, che effettua tutte le verifiche di frontiera applicabili a una persona, o una parte di esse, e può essere utilizzato per il pre-inserimento, nell'EES, dei dati anche trasmessi dal viaggiatore, alle autorità nazionali di frontiera di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a*), del presente decreto, tramite applicazioni per dispositivi mobili rese disponibili dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 10, paragrafo 1, punti *ac* e *ad*), del regolamento (UE) 2019/1896; tali sistemi automatizzati accedono al sistema centrale EES, per il tramite del sistema SIF, previa autenticazione dei relativi operatori sul sistema SIF;

*q)* uffici consolari: gli Uffici consolari di prima categoria, le ambasciate nell'esercizio delle funzioni consolari e le delegazioni diplomatiche speciali, se incaricate del rilascio di visti;

*r)* unità operativa: l'ufficio che in seno alle autorità designate di cui alla lettera *d*) del presente comma, è autorizzato a richiedere l'accesso ai dati dell'EES, attraverso il punto di accesso centrale;

*s)* varco automatico o *eGates* o postazione esterna *eGates*: infrastruttura elettronica, prevista all'art. 2, punto 24), del regolamento (UE) 2016/399, in cui una frontiera esterna o una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati è effettivamente attraversata; i sistemi *eGates* accedono al sistema centrale EES, per il tramite del sistema SIF, previa autenticazione dei relativi operatori sul sistema SIF.

### Art. 3.

#### *Accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES per le autorità di frontiera e per l'immigrazione*

1. Il personale di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, accede al sistema EES, per le finalità previste dal regolamento, mediante il collegamento assicurato dal SIF e con l'utilizzo di postazioni manuali al SIF o delle postazioni esterne dei *Kiosk* e degli *eGates*, nonché mediante il collegamento assicurato dall'EES/ETIAS *Immigration* con l'utilizzo delle relative postazioni manuali al sistema.

2. Per le esigenze delle autorità nazionali di frontiera, l'accesso al sistema EES è operato dalle postazioni manuali del SIF, nonché dalle postazioni esterne dei *Kiosk* e degli *eGates*, a cura del singolo utente già abilitato all'accesso in SIF.

3. I profili di autorizzazione all'accesso al SIF da parte del singolo utente sono curati dal *focal point* del SIF, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *f*), del presente decreto. Il *focal point* è formalmente incaricato dal dirigente dell'Ufficio di polizia di frontiera o dell'Ufficio con attribuzioni

di polizia di frontiera che ne cura la selezione tra il personale in forza presso la medesima struttura operativa.

4. Per le esigenze delle autorità nazionali competenti per l'immigrazione, l'accesso al sistema EES ha luogo dalle postazioni manuali dell'EES/ETIAS *Immigration* ed è a cura dell'operatore che, in servizio presso l'Ufficio immigrazione delle Questure della Repubblica, è abilitato quale utente dell'EES/ETIAS *Immigration*.

5. La gestione delle utenze dell'EES/ETIAS *Immigration* è in carico al *focal point* dell'EES/ETIAS *Immigration* che cura i profili di autorizzazione del singolo operatore. Il *focal point* dell'EES/ETIAS *Immigration* di cui all'art. 2, comma 2, lettera *f*), del presente decreto, è individuato nell'ambito del personale in servizio presso la competente Questura e formalmente incaricato.

6. L'accesso ai dati di cui al presente articolo è riservato in via esclusiva al personale debitamente autorizzato di cui all'art. 2, comma 2, lettera *l*) del presente decreto.

### Art. 4.

#### *Accesso al sistema EES da parte delle autorità nazionali competenti per i visti*

1. Il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accede al sistema EES per le finalità previste dal regolamento mediante il collegamento assicurato tramite il sistema VIS.

2. Per le esigenze del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in qualità di autorità nazionale competente per i visti, l'accesso al sistema EES è effettuato tramite N-VIS da parte degli utenti abilitati all'accesso a N-VIS.

3. Per le esigenze degli uffici consolari, l'accesso al sistema EES è effettuato tramite L-VIS da parte degli utenti abilitati all'accesso a L-VIS.

4. I profili di autorizzazione per l'accesso al sistema N-VIS dei singoli utenti sono creati, modificati e cancellati dall'amministratore di sistema N-VIS in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su richiesta del capo dell'ufficio responsabile per i visti presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'amministratore di sistema N-VIS è nominato con provvedimento del direttore generale competente per la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche.

5. I profili di autorizzazione per l'accesso al sistema L-VIS dei singoli utenti sono creati, modificati e cancellati dall'amministratore di sistema L-VIS in servizio presso l'ufficio consolare, su richiesta del capo dell'ufficio consolare. L'amministratore di sistema è formalmente nominato dal Capo dell'Ufficio consolare.

6. L'accesso al sistema EES è riservato in via esclusiva al personale debitamente autorizzato appartenente alle autorità nazionali competenti per i visti.

7. Il personale del Ministero dell'interno ed i questori della Repubblica di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c*), accedono al sistema EES per le finalità previste dal regolamento mediante il collegamento assicurato utilizzando l'applicativo I-VIS.



## Art. 5.

*Allocazione del CAP e relative competenze*

1. Il CAP di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e*), del presente decreto, è allocato presso la Direzione centrale della polizia criminale di cui all'art. 2, comma 2, lettera *i*), dello stesso decreto, e, conformemente a quanto previsto dall'art. 31 del regolamento, nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo, assolve al controllo di congruità delle richieste di consultazione affinché siano soddisfatte le condizioni indicate all'art. 32 del predetto regolamento, fermi i poteri dell'autorità giudiziaria.

2. I dati dell'EES consultati sono trasmessi all'unità operativa di cui all'art. 2, comma 2, lettera *r*), del presente decreto, che ha avanzato la richiesta, in modo da non compromettere la loro sicurezza.

3. In caso di accesso ingiustificato ai dati dell'EES risultante dalla verifica successiva, le autorità che hanno avuto accesso ai dati cancellano le informazioni acquisite dall'EES dandone notizia al CAP, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente.

4. L'organizzazione del CAP è stabilita con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, su sua delega, del vice Direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale.

5. Conformemente a quanto previsto dall'art. 29, paragrafo 3, del regolamento, il CAP agisce nello svolgimento dei propri compiti in modo del tutto indipendente dalle autorità designate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d*), del presente decreto, ed il controllo viene effettuato con le garanzie di cui al provvedimento adottato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

6. Il CAP è distinto dalle stesse autorità designate e non riceve da esse istruzioni in merito al risultato della verifica che effettua in modo indipendente.

## Art. 6.

*Procedure di accesso ai fini del contrasto*

1. Il personale di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d*), del presente decreto, richiede la consultazione dei dati presenti nel sistema EES tramite il CAP, per le finalità previste dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento.

2. Le procedure di accesso all'EES a fini di contrasto di cui all'art. 31 del regolamento da parte del CAP e la trasmissione all'unità operativa richiedente dei dati consultati sono disciplinate con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, su sua delega, del vice Direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, vengono altresì disciplinate le modalità di cancellazione delle informazioni nei casi di ingiustificato accesso ai sensi dell'art. 31, paragrafo 3, del regolamento.

4. L'accesso di cui al presente articolo è riservato in via esclusiva al personale debitamente autorizzato di cui all'art. 2, comma 2, lettera *l*), del presente decreto.

## Art. 7.

*Elenco delle unità operative autorizzate ad accedere e consultare i dati nel sistema EES*

1) La Direzione centrale della polizia criminale di cui all'art. 2, comma 2, lettera *l*), del presente decreto, cura la conservazione dell'elenco delle unità operative di cui all'art. 2, comma 2, lettera *r*), del presente decreto, dipendenti dalle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l'accesso ai dati dell'EES, attraverso il CAP.

2) L'elenco di cui al comma 1 è adottato e costantemente aggiornato con uno o più decreti direttoriali, a cura della Direzione centrale della polizia criminale, sulla base delle designazioni fatte pervenire alla medesima Direzione dagli uffici di vertice di ciascuna delle autorità nazionali di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d*), del presente decreto, per le finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati.

## Art. 8.

*Conservazione temporanea dei dati negli archivi o nei sistemi nazionali*

1. Il SIF di cui all'art. 2, comma 2, lettera *o*), del presente decreto, nei casi di indisponibilità tecnica prevista dall'art. 21 del regolamento, conserva, per il tempo strettamente necessario, i dati di cui agli articoli dal 16 al 20 del predetto regolamento. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena tecnicamente possibile.

2. I dati di cui al comma 1 sono conservati temporaneamente in modalità cifrata e sono cancellati una volta ristabilita l'operatività del sistema centrale EES e della NUI di cui all'art. 2, comma 2, lettera *g*), del presente decreto.

3. Per le operazioni eseguite dalle postazioni manuali del SIF e dai sistemi esterni kiosk ed eGates sono registrati e sono conservati i relativi dati di tracciamento.

4. L'EES/ETIAS *Immigration*, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *m*), del presente decreto, nei casi di indisponibilità tecnica prevista dall'art. 21 del regolamento, conserva per il tempo strettamente necessario, i dati alfaniumerici di cui agli articoli dal 16 al 20 del predetto regolamento.

5. I dati di cui al comma 4 sono conservati temporaneamente in modalità cifrata e sono cancellati una volta ristabilita l'operatività del sistema centrale EES e della NUI di cui all'art. 2, comma 2, lettera *g*), del presente decreto.

6. Per le operazioni eseguite sono registrati e conservati, per il tempo previsto dall'art. 46, paragrafo 4, secondo periodo, del regolamento, i relativi dati di tracciamento.

## Art. 9.

*Disposizioni sul trattamento dei dati nell'EES*

1. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità nazionali di frontiera e per l'immigrazione sulla base del regolamento si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo



30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», ad eccezione dei casi in cui il trattamento sia per le finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati.

2. Per il trattamento dei dati personali dell'EES di cui al comma 1, l'autorità centrale titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, è individuata nel Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, fatta eccezione per i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 3.

3. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità nazionali designate per le finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati sulla base del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

4. Per il trattamento dei dati personali dell'EES di cui al comma 3 effettuato dalle autorità nazionali di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d*), del presente decreto, il titolare del trattamento è individuato per ciascuna ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

5. I titolari del trattamento nominano i soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 19 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nel rispetto delle disposizioni ivi previste.

6. I responsabili della protezione dei dati assicurano i compiti di cui agli articoli 39 del regolamento (UE) 2016/679 e 30 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

#### Art. 10.

##### *Autorità di controllo*

1. L'Autorità di controllo nazionale ai sensi degli articoli 55, paragrafo 1, e 58, paragrafo 2, del regolamento, è il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 153, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che esercita il controllo sul trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del regolamento, con le modalità previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, e dal regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

#### Art. 11.

##### *Comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 41, del regolamento (UE) 2017/2226*

1. Le Autorità di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) non trasferiscono o comunque non mettono a disposizione di paesi terzi, di organizzazioni internazionali o di enti privati i dati conservati nell'EES, se non nelle forme e modi previsti dai paragrafi 2 e 6, dell'art. 41 del regolamento e con le garanzie di cui al secondo comma dello stesso paragrafo.

#### Art. 12.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui di cui all'art. 2, comma 2, lettera *h*), del presente decreto, comunica senza indugio a eu-LISA, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, 3° e 4° periodo, del regolamento, l'elenco delle Autorità nazionali di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del presente decreto. Nell'elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità deve avere accesso ai dati EES.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza conserva l'elenco delle autorità designate, aggiornandolo se necessario, e provvede a darne comunicazione a eu-LISA e alla Commissione, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, del regolamento.

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede altresì a comunicare a eu-LISA e alla Commissione, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4, del regolamento, il punto di accesso centrale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e*), del presente decreto.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 13.

##### *Entrata in vigore*

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 novembre 2025


*Il Ministro dell'interno*  
PIANTEDOSI

*Il Ministro degli affari esteri*  
*e della cooperazione internazionale*  
TAJANI

*Il Ministro della giustizia*  
NORDIO

*Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2025*  
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 4652*

26A00240



## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 dicembre 2025.

**Approvazione del bilancio di previsione degli archivi notarili per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «L'ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordinamento degli archivi notarili»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, recante «Approvato del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra l'Ufficio centrale degli archivi notarili del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l'individuazione, presso l'Amministrazione degli archivi notarili, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed in particolare l'art. 3 che modifica, tra l'altro, la procedura di approvazione dei bilanci delle amministrazioni autonome (dapprima appendici indicate agli statuti di previsione dei rispettivi Ministeri);

Considerato in particolare l'art. 1, della richiamata legge 17 maggio 1952, n. 629, come novellato dall'art. 3, comma 2 lettera *d*), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nei seguenti termini: «.... Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia

alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti ...»;

Considerato che il bilancio di sola cassa degli Archivi notarili è strutturato per missioni e programmi, secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Considerato, altresì, che la legge 4 agosto 2016 n. 163 ha previsto, tra l'altro, l'unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento, e che pertanto si rende necessario semplificare il contenuto prevedendo, anche in relazione alle modifiche apportate alla legge n. 629, l'adozione di appositi decreti interministeriali per l'attuazione di talune variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il bilancio preventivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, in conformità delle tabelle indicate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale con le seguenti risultanze:

Entrate previste	anno 2026	anno 2027	anno 2028
491.001.168	491.001.168	491.001.168	491.001.168

Spese previste	anno 2026	anno 2027	anno 2028
491.001.168	491.001.168	491.001.168	491.001.168

2. Per provvedere alle eventuali defezioni delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel Programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della Missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti Ministro della giustizia da trasmettere agli organi di controllo. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

3. Con propri decreti, da trasmettere agli organi di controllo, il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, in termini di cassa, negli statuti di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2026.

Il presente decreto sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in materia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2025

*Il Ministro della giustizia: NORDIO*


*Il Ministro dell'economia e delle finanze: GIORGETTI*




ARCHIVI NOTARILI				
ENTRATE				
Missione				
Programma				
Titolo		2026	2027	2028
1	Giustizia (6)	491.001.168	491.001.168	491.001.168
1.1	Giustizia civile e penale (006.002)	491.001.168	491.001.168	491.001.168
	ENTRATE CORRENTI	486.928.050	486.928.050	486.928.050
101	Proventi ordinari spettanti agli Archivi Notarili	92.000.000	92.000.000	92.000.000
102	Tasse di concorso per l'ammissione alle carriere del personale degli Archivi Notarili	2.000	2.000	2.000
103	Contributi alle spese di concorso per la nomina di notai	2.000	2.000	2.000
104	Aggio sulle quote di onorari e sui contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato	8.900.000	8.900.000	8.900.000
106	Tasse spettanti al Registro Generale dei Testamenti	30.000	30.000	30.000
116	Somme versate in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, da riassegnare ai competenti articoli dello stato di previsione della spesa degli Archivi Notarili, ai sensi dei decreti legislativi 18 aprile 2016, n. 50 e 31 marzo 2023, n. 36	250.000	250.000	250.000
117	Tasse di concorso per la nomina ed i trasferimenti dei notai	10.000	10.000	10.000
118	Sanzioni pecuniarie a carico del personale ausiliario degli Archivi Notarili	50	50	50
119	Sanzioni pecuniarie per contravvenzione a norme di contabilità e amministrative in sostituzione dell'ammenda penale	93.000	93.000	93.000
123	Rendite e interessi	60.000	60.000	60.000
131	Sanzioni pecuniarie dovute dai notai	1.200.000	1.200.000	1.200.000
133	Riscossioni di quote di onorarie di contributi per conto della Cassa nazionale del notariato	380.000.000	380.000.000	380.000.000
134	Ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili. Addebiti vari	600.000	600.000	600.000
135	Depositi cauzionali	5.000	5.000	5.000



136	Proventi derivanti dal rilascio delle copie di cui all'art.7 della legge 30 aprile 1976, n. 197	1.000	1.000	1.000
137	Valori bollati	1.250.000	1.250.000	1.250.000
138	Tasse ipotecarie e Imposte di registro	1.300.000	1.300.000	1.300.000
140	Proventi, rimborso spese facenti carico alle parti richiedenti attività notarile. Recuperi vari	400.000	400.000	400.000
141	Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione autonoma degli archivi notarili per spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai relativi contratti	25.000	25.000	25.000
142	Rimborso da altre Amministrazioni per spese non imputabili all'Amministrazione degli archivi notarili	800.000	800.000	800.000
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>4.073.118</b>	<b>4.073.118</b>	<b>4.073.118</b>
501	Vendita di beni ed altre entrate di carattere patrimoniale	500.000	500.000	500.000
502	Restituzione di anticipazioni accordate alle imprese appaltatrici di lavori	500	500	500
503	Somma da introitare per ammortamento di beni patrimoniali	20.650	20.650	20.650
504	Prelevamento dal fondo dei sopravanz	3.551.968	3.551.968	3.551.968




ARCHIVI NOTARILI SPESE				
<i>Missione</i>		2026	2027	2028
<i>Programma</i>				
<i>Centro di responsabilità</i>				
<i>Azione</i>				
<b>1 Giustizia (6)</b>	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>
<b>1.1 Giustizia civile e penale (006.002)</b>	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>
AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>
<b>ARCHIVI NOTARILI</b>	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>	<b>491.001.168</b>
	<i>Spese di personale per il programma civile e penale</i>	<b>33.041.859</b>	<b>33.041.859</b>	<b>33.041.859</b>
<b>101</b>	Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive	30.091.603	30.091.603	30.091.603
<b>101.1</b>	Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	19.835.973	19.835.973	19.835.973
<b>101.2</b>	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle spese fisse	5.720.529	5.720.529	5.720.529
<b>101.3</b>	Compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	120.716	120.716	120.716
<b>101.4</b>	Quota del fondo unico di amministrazione al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	3.336.314	3.336.314	3.336.314
<b>101.5</b>	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie	886.574	886.574	886.574
<b>101.6</b>	Quota aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare	15.000	15.000	15.000
<b>101.7</b>	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50	176.497	176.497	176.497
<b>102</b>	Rimborso spese di trasporto per trasferimenti	5.000	5.000	5.000
<b>107</b>	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale civile	660.000	660.000	660.000
<b>116</b>	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Versamenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi relativi ad anni pregressi	50.000	50.000	50.000
<b>129</b>	Spese per accertamenti sanitari	70.000	70.000	70.000
<b>150</b>	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	50.000	50.000	50.000
<b>153</b>	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio. Rimborso in favore dell'INAIL di somme erogate a dipendenti dell'Amministrazione	50.000	50.000	50.000
<b>156</b>	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	2.010.256	2.010.256	2.010.256
<b>156.1</b>	IRAP sulle competenze fisse	1.686.045	1.686.045	1.686.045
<b>156.2</b>	IRAP sulle competenze accessorie	324.211	324.211	324.211



ARCHIVI NOTARILI SPESE				
<i>Missione</i>		2026	2027	2028
<i>Programma</i>	<i>Centro di responsabilità</i>			
<i>Azione</i>				
175	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti	25.000	25.000	25.000
176	Oneri a carico dell'Amministrazione per l'utilizzazione a tempo determinato di lavoratori non di ruolo	30.000	30.000	30.000
	<i>Gestione del patrimonio immobiliare ed archivistico e controllo dell'attività notarile</i>	<b>55.995.900</b>	<b>55.995.900</b>	<b>55.995.900</b>
103	Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale svolte per fini istituzionali generali	220.000	220.000	220.000
105	Rimborso per missioni svolte per l'espletamento di compiti ispettivi	250.000	250.000	250.000
106	Rimborso spese per missioni all'estero	5.000	5.000	5.000
120	Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; gettoni di presenza e compensi ai componenti. Indennità di missione e rimborso spese di trasferta ai membri estranei all'Amministrazione degli archivi notarili. Compensi ai tecnici incaricati dei collaudi	5.000	5.000	5.000
121	Spese per la custodia e pulizia di locali	2.300.000	2.300.000	2.300.000
122	Fitto di locali ed oneri accessori	1.550.000	1.550.000	1.550.000
123	Manutenzione degli immobili condotti in locazione. Installazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario	150.000	150.000	150.000
124	Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari, registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile consumo, nonché di materiale di consumo per apparecchiature elettroniche, di riproduzione e stampa. Rilegatura di registri. Postelegrafoniche. Fornitura di energia elettrica e di acqua. Fornitura di divise al personale delle carriere ausiliaria e ausiliaria-tecnica. Riscaldamento autonomo dei locali. Spese autofilotramviarie	4.000.000	4.000.000	4.000.000
125	Completamento, regolarizzazione e riordinamento delle schede dei notai cessati. Manutenzione, disinfezione, derattizzazione e rilegatura del materiale documentario depositato negli Archivi notarili	120.000	120.000	120.000
127	Spese per il ritiro di atti dei notai cessati	20.000	20.000	20.000
128	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	5.000	5.000	5.000
130	Spese per l'attuazione di corsi per il personale e per l'addestramento dello stesso alla utilizzazione di apparecchiature per microfilmatura, meccanografiche ed elettroniche. Gettoni e compensi ai docenti. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto. Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie	110.000	110.000	110.000




ARCHIVI NOTARILI SPESE				
<i>Missione</i>		2026	2027	2028
<i>Programma</i>	<i>Centro di responsabilità</i>			
<i>Azione</i>				
131	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali in proprietà o in uso gratuito perpetuo. Installazione, riparazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario. Acquisto, manutenzione, revisione e collaudo degli estintori. Indennità tariffarie ai tecnici incaricati a norma di legge dei sopralluoghi agli impianti	2.300.000	2.300.000	2.300.000
132	Acquisto e/o noleggio di apparecchiature elettroniche e di riproduzione e relativi servizi, nonché discarrellature e di altre attrezzature archivistiche (armadi metallici, schedari, carrelli portavolumi e scale portatili). Riparazione e manutenzione di arredi e mobili di ufficio, macchine, nonché di scaffalature e delle altre attrezzature archivistiche	1.200.000	1.200.000	1.200.000
133	Imposte e tasse	900.000	900.000	900.000
134	Spese condominiali, spese di riscaldamento a conduzione condominiale. Assicurazione immobili e mobili	1.400.000	1.400.000	1.400.000
135	Acquisto di arredi e mobili di ufficio	100.000	100.000	100.000
136	Spese casuali	250	250	250
137	Spese per la gestione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici e di microfilmatura	1.000.000	1.000.000	1.000.000
138	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione autonoma degli archivi notarili	25.000	25.000	25.000
139	Spese per trasporto, trasloco e deposito di materiale documentario, attrezzature archivistiche, mobilia e macchinari per effetto di trasferimenti o soppressione di archivi notarili o per altra causa. Spese per versamento di atti e documenti agli Archivi di Stato. Altre spese varie	2.750.000	2.750.000	2.750.000
142	Acquisto e rilegatura di libri	100.000	100.000	100.000
143	Spese per i concorsi di accesso in carriera. Fitto o concessione di immobili per lo svolgimento delle prove scritte. Noleggio tavoli e sedie. Spese accessorie	50.000	50.000	50.000
144	Spese telefoniche	90.000	90.000	90.000
145	Spese di tipografia, stampa, ecc. per pubblicazioni relative alla attività istituzionale dell'amministrazione, nonché spese di traduzione per l'attività del R.G.T.	10.000	10.000	10.000
146	Spese di pubblicità, relative anche ad avvisi di gara	5.000	5.000	5.000
147	Partecipazione a manifestazioni, mostre e congressi	5.000	5.000	5.000
152	Rimborsi per eccedenze di riscossione	200.000	200.000	200.000
163	Restituzione di depositi cauzionali	5.000	5.000	5.000



<b>ARCHIVI NOTARILI</b> <b>SPESA</b>				
<i>Missione</i>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<i>Programma</i>				
<i>Centro di responsabilità</i>				
<i>Azione</i>				
<b>169</b>	Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	20.650	20.650	20.650
<b>170</b>	Spese per liti e contrattuali. Interessi sui depositi cauzionali. Spese per sanzioni amministrative	100.000	100.000	100.000
<b>171</b>	Fondo per le spese impreviste	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>501</b>	Acquisto e costruzione di immobili. Trasformazione e miglioramento d'immobili di proprietà dell'Amministrazione	23.000.000	23.000.000	23.000.000
<b>503</b>	Ristrutturazione, trasformazione e miglioramento di immobili di cui l'Amministrazione ha l'uso gratuito perpetuo	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>505</b>	Spese per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<b>506</b>	Spese per l'acquisto di attrezzature e sistemi informatici e per la microfilmatura degli atti, nonché degli impianti ed apparati destinati all'ammmodernamento tecnico dei servizi	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<i>Riscossione dei contributi notarili e gestione delle poste compensative</i>	<b>401.963.409</b>	<b>401.963.409</b>	<b>401.963.409</b>
<b>140</b>	Concorsi e rimborsi allo Stato	3.409	3.409	3.409
<b>141</b>	Spese di concorsi per nomine di notai	10.000	10.000	10.000
<b>162</b>	Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa nazionale del notariato	380.000.000	380.000.000	380.000.000
<b>164</b>	Versamento ai Consigli notarili delle sanzioni pecuniarie dovute dai notai	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>165</b>	Somme addebitate coattivamente, per spese non imputabili all'Amministrazione degli archivi notarili	800.000	800.000	800.000
<b>166</b>	Valori bollati	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>167</b>	Tasse ipotecarie e Imposte di registro	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>168</b>	Versamento al "Fondo dei sopravanzri degli archivi notarili" dei proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	400.000	400.000	400.000
<b>502</b>	Avanzi da reimpiegare	17.000.000	17.000.000	17.000.000

26A00224



## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Figli delle Stelle società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Casalincontrada, in liquidazione coatta amministrativa.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2025, n. 77/2025, con il quale la società cooperativa «Figli delle Stelle società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Casalincontrada (CH) (codice fiscale 02573770696), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Monica Rispoli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 febbraio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Monica Rispoli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Monica Rispoli, rinunciataria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Figli delle

Stelle società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in con sede in Casalincontrada (CH) (codice fiscale 02573770696), la dott.ssa Giovanna Greco, nata a Larino (CB) il 20 novembre 1971 (codice fiscale GRCGNN71S60E456Q), domiciliata in Vasto (CH) - via Alborato n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

26A00137

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La Mediterranea costruzioni società cooperativa», in San Marcellino e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;


Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 25 luglio 2025, n. 116/2025 del Tribunale di Napoli Nord, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Mediterranea costruzioni società cooperativa»;



Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

#### Art. 1.

1. La società cooperativa «La Mediterranea costruzioni società cooperativa», con sede in San Marcellino (CE) (codice fiscale 03710810619), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Leccia, nata a Milano (MI) il 21 luglio 1988 (codice fiscale LCCFNC88L-61F205U), domiciliata in Aversa (CE) - via Roma n. 40.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

26A00138

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Conagros - Organizzazione dei produttori ortofrutticoli ed agrumari di Rosarno - soc. coop. a r.l.», in Rosarno, in liquidazione coatta amministrativa.**

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2005, con il quale la società cooperativa «Conagros - Organizzazione dei produttori ortofrutticoli ed agrumari di Rosarno - soc. coop. a r.l.», con sede in Rosarno (RC) (codice fiscale n. 82000110807), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Nicola Mazzocca ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2007, con il quale l'avv. Antonello Bruno è stato nominato commissario della procedura in argomento, in sostituzione dell'avv. Nicola Mazzocca, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 24 giugno 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Antonello Bruno dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto



conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Antonello Bruno, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Conagros - Organizzazione dei produttori ortofrutticoli ed agrumari di Rosarno - soc. coop. a r.l.», con sede in Rosarno (RC) (codice fiscale 82000110807), la dott.ssa Maria Angela Baldo, nata a Cosenza (CS) il 17 giugno 1962 (codice fiscale BLDMNG62H57D086J), ivi domiciliata in Via Brenta n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

26A00151

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Il Riccio cooperativa sociale», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 28 luglio 2025, n. 24/2025 del Tribunale di Grosseto, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Riccio cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex art. 297, comma 5* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Riccio cooperativa sociale», con sede in Grosseto (GR) (codice fiscale 01670210531), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la rag. Monia Viti, nata a Grosseto (GR) il 14 gennaio 1969 (codice fiscale VTIMNO69A54E202R), ivi domiciliata in - via Damiano Chiesa n. 68.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle



imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

26A00152

DECRETO 8 gennaio 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Gesport società cooperativa a responsabilità limitata», in Foggia, in liquidazione coatta amministrativa.**

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 28 aprile 2006, con il quale la società cooperativa «Gesport società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia (FG) - (codice fiscale 02209610712), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Raffaele Di Ruberto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il commissario non ha fatto pervenire, dall'anno 2006, alcuna notizia aggiornata sulla procedura, peraltro omettendo di trasmettere le relazioni semestrali *ex art.* 205 l.f., corredate da un'informativa sugli

eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione di diffida adempimenti obbligatori e contestuale avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0039473 del 26 giugno 2024, in applicazione dell'art. 21-quinquies, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Considerato che la suddetta comunicazione non è stata riscontrata dal commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Raffaele Di Ruberto dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il dott. Raffaele Di Ruberto è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Gesport società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia (FG) - (codice fiscale 02209610712).

2. In sostituzione del dott. Raffaele Di Ruberto, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la rag. Rossella Ria, nata a Terlizzi (BA) il 29 settembre 1984 (codice fiscale RIA RSL 84P69 L109M), domiciliata in Ginosa (TA), Via Domenico Modugno n. 10.



## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2026

*Il Ministro: URSO*

26A00177

## PRESIDENZA

## DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO  
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 15 gennaio 2026.

**Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 13**,  
recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione  
5G small cell» - Proroga dell'ordinanza commissariale rep.  
16 del 10 aprile 2025 sino al 30 giugno 2026, limitatamente  
all'area urbana del Quarticciolo, ricadente nel territorio del  
Municipio Roma V. (Ordinanza n. 2/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DI GOVERNO  
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive  
modifiche e integrazioni recante «Bilancio di previsione  
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del  
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della  
legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario  
del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026,  
al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni  
del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella  
città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario  
di cui al citato comma 421 la predisposizione della  
proposta di programma dettagliato degli interventi  
connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica  
per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del  
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia  
e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio  
dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario,  
limitatamente agli interventi urgenti di particolare

criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a  
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto  
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi  
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto  
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al de-  
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vin-  
coli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  
europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straor-  
dinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate  
nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straor-  
dinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi  
nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché  
di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del  
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi  
della società di cui al comma 427, tenendo conto, in re-  
lazione agli interventi relativi alla Misura di cui al com-  
ma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi  
e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa  
e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare  
la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel pro-  
gramma dettagliato degli interventi, nonché la realizza-  
zione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle ce-  
lebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025,  
è costituita una società interamente controllata dal Mini-  
stero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo  
2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e  
di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi  
e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assi-  
curare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  
4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto  
del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con  
il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof.  
Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straor-  
dinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica  
2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di  
assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del  
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del  
territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio  
dei ministri 11 giugno 2024, come modificato ed integra-  
to con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
31 luglio 2025, con il quale, in attuazione di quanto dispo-  
sto dall'art. 1, comma 422, della citata legge n. 234/2021  
e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato il  
Programma dettagliato degli interventi connessi alle cele-  
brazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi-  
che e integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo  
n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

lo statuto di Roma Capitale;

la deliberazione del consiglio comunale n. 105 del  
23 novembre 2009;

la deliberazione del Commissario straordinario con i  
poteri dell'assemblea capitolina n. 21 del 31 marzo 2016;



la deliberazione dell'assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 306 del 02 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021- 2026 per il governo di Roma Capitale»;

il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;

il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;

la delibera del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

l'ordinanza del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rep. 16 del 10 aprile 2025;

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modifiche e integrazioni, che dispone che Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [Omissis]

c) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

il Programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato con il su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modifiche e integrazioni, ricomprende l'opera essenziale classificata nell'allegato 1 con l'ID 13, recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*», con un costo stimato pari a 92.784.000,00 euro, di cui 20 mil. di euro finanziati con risorse giubilari ed i restanti 72.784 mil. di euro a carico del *Project Financing*. Roma Capitale figura quale amministrazione proponente ed il correlato Dipartimento trasformazione digitale riveste il ruolo di soggetto attuatore;

l'intervento in oggetto concerne la realizzazione di un'infrastruttura abilitante la quinta generazione della tecnologia cellulare *wireless*, il cd. «5G», basata sull'architettura *Small Cell*, il cui scopo è il superamento dei limiti infrastrutturali imposti dai sistemi di radiocomunicazione presenti sul territorio di Roma per lo sviluppo di soluzioni *smart city*;

l'infrastruttura in parola ha l'obiettivo di abilitare sistemi e servizi digitali innovativi per il monitoraggio ambientale e l'automazione dei sistemi tecnologici della città, oltre all'allestimento di soluzioni avanzate per la sicurezza, mediante l'installazione di un elevato numero di videocamere ad alto consumo di banda e previsione di

sistemi di radiocomunicazione di sicurezza da destinare alla Polizia locale;

il citato progetto, da realizzarsi nella forma del partenariato pubblico privato, ha come finalità:

la copertura delle linee della metropolitana cittadina (Metro A, B e C), sia nelle stazioni che nei tunnel;

lo sviluppo dell'infrastruttura per la copertura in tecnologia 5G della città, basata su *smart cells*, con oltre 1.500 punti di presenza sparsi sul territorio cittadino, abilitati ad ospitare tutti gli operatori di telefonia mobile, per un complessivo potenziale di 6.000 punti di propagazione di segnale;

lo sviluppo della rete di *Free WiFi*, con accesso *seamless* di Roma Capitale con circa 850 *access point* in WiFi6, ovvero punti di presenza tecnologicamente avanzati, distribuiti in circa cento piazze e vie adiacenti ai siti ritenuti strategici, in quanto interessati direttamente e indirettamente dagli eventi giubilari, in sovrapposizione a tutti i punti di superficie di presenza delle insegne della Metro, trasformate in un *access point WiFi/5G*;

la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza nelle aree della città di Roma ritenute strategiche;

Atteso che:

con precedente ordinanza commissariale rep. 16 del 10 aprile 2025 è stata disposta la deroga all'art. 12 del «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale», adottato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri dell'assemblea capitolina n. 21 del 31 marzo 2016, come modificato con successiva deliberazione dell'assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021 (di seguito Regolamento), prevedendo la classificazione «Intervento urgente» a tutte le attività preordinate all'attuazione dell'opera di che trattasi, assoggettate al sopra richiamato regolamento, fino al 31 dicembre 2025;

lo stato di avanzamento dell'opera in oggetto registra il completamento di novantadue siti rispetto ai cento previsti dalla programmazione, con conclusione dei lavori entro il 2025;

la pianificazione delle aree residuali è stata oggetto di recente revisione da parte di Roma Capitale, in ragione delle mutate esigenze rilevate in ordine alla necessità di assicurare e potenziare gli strumenti di sicurezza urbana in specifici contesti territoriali;

in particolare, la Prefettura di Roma, in accordo con tutte le forze di polizia, ha condiviso con Roma Capitale la necessità di rafforzare il presidio di sicurezza nell'area urbana del Quarticciolo, situata nel territorio del Municipio Roma V, che si estende nel quadrante ricompreso tra via Prenestina, via Casilina, viale Palmiro Togliatti e via Tor Tre Teste;

in tale borgata storica della periferia est di Roma, la cui costruzione risale agli anni '40, sono stati, difatti, accertati numerosi episodi di cronaca che hanno comportato reiterati interventi delle forze dell'ordine, con conseguente forte risonanza mediatica e la diffusione della percezione, oramai consolidata, di mancanza di sicurezza dell'area di che trattasi, considerata critica;



Atteso, altresì, che:

per la medesima borgata, alla luce delle forti criticità più volte rilevate, è stato esteso il campo di applicazione del c.d. decreto Caivano, di cui al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159;

con decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2025, n. 20, sono state approvate delle misure urgenti volte a fronteggiare, mediante interventi infrastrutturali e di riqualificazione, situazioni di degrado, contrasto alla povertà educativa, alla vulnerabilità sociale e al disagio giovanile destinate ad alcuni territori specifici, tra cui viene individuato anche il quartiere Alessandrino-Quarticciolo;

con delibera del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025 è stato approvato il Piano straordinario degli interventi di riqualificazione sociale ed ambientale funzionali ai territori caratterizzati da alta vulnerabilità sociale, tra cui rientra anche il Quarticciolo;

Considerato che:

l'intervento in oggetto si inserisce in una più ampia strategia di sicurezza pubblica in ambito urbano, che supporti le altre misure sociali e di rigenerazione urbana introdotte con i sopra richiamati provvedimenti, favorendo la piena fruibilità degli spazi pubblici e delle aree comuni;

taeli interventi rivestono carattere d'urgenza, attesa la necessità di assicurare la messa in opera, in tempi congrui, delle su richiamate infrastrutture, funzionali a consentire l'operatività della tecnologia 5G in punti strategici della città sui quali dispiegare gli interventi di rigenerazione sociale programmati;

le opere infrastrutturali da eseguire concernono la posa di cavi in fibra ottica lungo il territorio individuato, utilizzo di infrastrutture esistenti (es. cavidotti), installazione di nuove canalizzazioni, oltre al montaggio di supporti per antenne, su edifici o su strutture di arredo urbano, funzionali alla realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza;

i lavori in oggetto riguardano, nello specifico, interventi di modesta entità, consistenti in posa di pozzi, armadi stradali, telecamere, *Access Point* e *IOT* e *Small Cell*, posa di cavi elettrici e fibra ottica con scavi superficiali di 40 - 50 cm di profondità;

il completamento della quota residua dei lavori, attesa l'urgenza del caso in specie e la necessità di garantire il coordinamento e la gestione della sicurezza pubblica, è stato pianificato nel primo semestre 2026;

l'attuazione dell'opera in parola è subordinata alla tempistica connessa agli adempimenti amministrativi previsti dal citato regolamento, nonché ai tempi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni/concessioni da rilasciarsi a cura dei municipi territorialmente competenti;

il soggetto attuatore con nota prot. n. GU15937 dell'11 dicembre 2025, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/9299, ha richiesto, in considerazione delle suseposte esigenze di ordine pubblico e sicurezza, di valutare l'attivazione, a titolo straordinario e urgente, dei poteri commissariali al fine di prorogare, limitatamente all'area urbana del Quar-

ticciolo, l'efficacia dell'ordinanza commissariale rep. 16 del 10 aprile 2025 per il tempo necessario alla conclusione degli interventi nei siti individuati;

Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per attivare i poteri derogatori previsti dal comma 425, dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, stante la rilevanza dei citati interventi per la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, e disporre la proroga dell'efficacia dell'ordinanza commissariale rep. 16 del 10 aprile 2025 al 30 giugno 2026, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*,

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni:

1) la proroga, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, dell'efficacia dell'ordinanza commissariale rep. 16 del 10 aprile 2025 sino al 30 giugno 2026 e, pertanto, in deroga al «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale» adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 21 del 31 marzo 2016, come integrato e modificato dalla deliberazione dell'assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021, che le attività residue, preordinate all'attuazione dell'intervento giubilare classificato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modifiche e integrazioni con l'ID 13, recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*», siano da classificare come «interventi urgenti», pur non riguardando servizi a rete esistenti, ai sensi dell'art. 12 del predetto regolamento, limitatamente all'area urbana del Quarticciolo, ricompresa nel territorio del Municipio Roma V;

2) Gli interventi urgenti di cui al punto 1) possono essere realizzati ai sensi dell'art. 12 del più volte citato regolamento, previa acquisizione, ove previsto, dei pareri a norma del codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) Gli interventi oggetto della presente ordinanza commissariale debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, in modo da ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza e il traffico veicolare e pedonale;

4) La trasmissione del presente provvedimento all'amministrazione proponente, al soggetto attuatore, al Municipio Roma V, nonché al corrispondente Gruppo di polizia locale;

5) La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>;

6) La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.



La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

e successive modifiche e integrazioni, di «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 15 gennaio 2026

*Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI*  
26A00230

## CIRCOLARI

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 23 dicembre 2025, n. 27645.

**Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2026.**

*Al Ministero dell'interno  
Dipartimento della pubblica sicurezza  
Agli Uffici territoriali del Governo - prefetture  
Alle amministrazioni regionali  
Alla amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano  
Alla amministrazione della Provincia autonoma di Trento  
Alle amministrazioni provinciali  
Alle città metropolitane  
Alle amministrazioni comunali  
All' ANAS S.p.a.  
Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche  
Alle Direzioni generali territoriali  
Al CONI  
All'ACI (Federazione automobilistica italiana)  
Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)  
Alle A.S.D., società, Automobile club organizzatori di gare motoristiche*

#### 1. Premesse

##### 1.1 Autorizzazione per le gare motoristiche

##### *Competenze*

L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato Codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atleti-

che possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precise le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

La presente circolare è rivolta agli organizzatori e agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare con veicoli a motore, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle prefetture.

L'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, informando tempestivamente l'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice della strada e dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:

dalla regione o dalle Province autonome di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalla regione per le strade regionali o nel caso di espletamento di gare motoristiche su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima regione;

dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali;

dai comuni per le strade comunali.

In forza del disposto di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 quando, in presenza della concorrente competenza di più enti, si renda necessario acquisire le relative autorizzazioni, si può far ricorso all'istituto della conferenza dei servizi.

La conferenza di servizi deve essere convocata dall'ente pubblico territoriale competente di grado di coordinamento superiore.

Per competizioni che interessano la competenza di più regioni o più province, città metropolitane e comuni la conferenza di servizi deve essere convocata dall'ente pubblico territoriale di grado di coordinamento superiore in cui ha inizio la competizione.



### Ambito di applicazione

Secondo quanto previsto dal Codice della strada, la disciplina in parola si applica alle manifestazioni caratterizzabili come competizioni sportive con carattere agonistico.

Ricadono pertanto nella disciplina le gare motoristiche, sia automobilistiche che motociclistiche, che comportano la previsione di una classifica basata sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche, quali:

il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita;

la distanza coperta in un periodo di tempo determinato;

il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso;

l'abilità di guida dei partecipanti;

l'impegno psico-fisico dei partecipanti;

la durata dell'impegno;

la prestazione dei veicoli.

Sono pertanto comprese, tra le altre, le gare automobilistiche di abilità (quali *slalom*, *drifting*, formula *challenge*, regolarità - classica, regolarità sport e a media) anche quando caratterizzate da un ridotto contenuto agonistico, con riferimento a quanto definito al punto 12.1 del RSN - Regolamento sportivo nazionale di ACI Sport, lettera B.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare in cui la competizione si svolge in ambiti circoscritti al fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Codice della strada, e a brevi circuiti provvisori, quali gare *karting*, le gare su piste ghiacciate, le *gimkane*, le gare di minimoto, supermotard e simili, purché con velocità di percorrenza ridotta. Intendendo come tale una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 km/h; il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Altresì, non rientrano in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico, ma ludico ricreativo e amatoriale. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza».

Si evidenzia che tali manifestazioni possono anche svolgersi con modalità competitive e possono financo comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura simbolica sulla base di classifiche che non siano basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche di cui sopra.

A tal merito, per quanto attiene alle gare di regolarità con auto storiche, ai fini della presente circolare, si configurano a tutti gli effetti come gare amatoriali, quando e solo se rispettino le seguenti condizioni:

rispetto del limite di velocità massimo di 40 km/h su tutto il percorso;

assenza di prove speciali all'interno della competizione e percorso interamente su strade aperte al traffico ordinario;

condotta dei partecipanti, rispettosa del Codice della strada, non condizionata dal raggiungimento di uno scopo agonistico, con assenza di una classifica finalizzata all'assegnazione di titoli o premi se non simbolici.

Nel rispetto di queste condizioni le gare si possono configurare come raduni di tipo ludico-ricreativo e amatoriale e pertanto non necessitano di autorizzazione.

Per quanto concerne le manifestazioni ludico-ricreativo e amatoriale, non assoggettate al regime autorizzatorio di cui all'art. 9 del Codice della strada, è necessario in ogni caso, che la Commissione di vigilanza di cui al citato regio-decreto, eventualmente avvalendosi delle Prefetture e delle Federazioni sportive nazionali, preliminarmente, sulla base della documentazione prodotta dai promotori, verifichi il «carattere sportivo» sotto il profilo della tipologia della gara, agonistico o amatoriale, contestualmente alla professionalità degli organizzatori, e ai presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini a meno di limitare con adeguate misure il disagio, l'intralcio o l'impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 2, 3, 4 e 6 del Codice della strada e quelle di seguito richiamate.

### 1.2 Atti preparatori per l'autorizzazione

#### Nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 2, comma 1 del Codice della strada, di competenza delle regioni o enti locali, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato Codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione.

Il nulla-osta del Ministero, in assenza di limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario, può non essere richiesto nel caso di *slalom* e gare di formula *challenge* quando siano verificate contemporaneamente ciascuna delle seguenti condizioni:

percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km),

successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri;

velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 km/h.



Qualora l'ente proprietario della strada ritenga opportuno avvalersi del nulla-osta ministeriale anche per queste tipologie di gara per le quali comunque sia necessaria la chiusura al traffico ordinario dovrà farne espressa richiesta a questo ufficio.

#### Parere del CONI

L'ente territoriale competente e il Ministero, al fine del rilascio dei rispettivi atti di competenza in materia di gare motoristiche, devono acquisire il preventivo parere del CONI; tale parere è espresso, secondo disposizione del CONI stesso, dalle Federazioni sportive nazionali (1)

Il suddetto parere non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza, come previsto dall'art. 9, comma 3 del Codice della strada.

#### 2. Procedure

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo sia agli organizzatori per il corretto svolgimento dei loro adempimenti, sia alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.

##### 2.1 Autorizzazione

Ai fini della autorizzazione gli organizzatori devono avanzare richiesta agli enti territoriali competenti, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis del Codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento piano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti; la sospensione temporanea è disposta dal sindaco per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, e, negli altri casi, dal prefetto.

L'autorizzazione all'effettuazione della competizione viene rilasciata, sentite le competenti Federazioni, dagli enti territoriali competenti o, come determinazione di conclusione della conferenza dei servizi, nel caso di indizione della stessa, subordinandola al rispetto delle norme

(1) Ai fini del presente provvedimento il Coni riconosce come Federazioni competenti: la F.M.I. – Federazione motociclistica italiana e l'ACI – Federazione automobilistica italiana, come ribadito dal Coni medesimo con nota 1299/SR del 13.07.16 della Direzione affari legali – Ufficio assistenza legale e contenzioso e confermato con successiva nota n. 1883 del 26 novembre 2018.

tecnico-sportive e di sicurezza vigenti, di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del Codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo è chiarita la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Ne segue che nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, sia nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente territoriale competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo, ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di sua proprietà.

Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del Codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.


Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente territoriale competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Per quanto riguarda l'assistenza al collaudo dei rappresentanti dei Ministeri, la loro eventuale assenza non può essere impeditiva circa il regolare svolgimento del collaudo stesso, che viene rilasciato come atto finale dal tecnico incaricato dall'ente proprietario della strada.

Resta inteso che il nulla-osta ministeriale è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri eventuali nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Codice della strada, gli enti territoriali competenti possono autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, comunicando la variazione al Ministero.



Al termine di ogni gara gli enti territoriali competenti devono altresì tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo di cui al punto seguente.

## 2.2 Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nell'intento di operare uno snellimento nella procedura di rilascio del nulla-osta, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto redige annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma o calendario delle competizioni da svolgersi nel corso dell'anno a venire per le quali il suddetto nulla osta si intende automaticamente concesso.

A tal fine vengono prese in esame le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite dell'ACI (Federazione automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), che ne garantiscono il carattere sportivo, previo versamento al Ministero da parte dei promotori dei diritti per le operazioni tecnico amministrative di competenza, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, indicato in tab. VII.1, punti A e B.

Vengono approvate e inserite in calendario le gare che soddisfano integralmente le seguenti condizioni:

regolare svolgimento della gara nell'anno corrente con concessione del nulla-osta e relativa verifica dell'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse;

invarianza del percorso rispetto alla precedente edizione;

continuità di organizzatore rispetto alla precedente edizione.

Si evidenzia, pertanto, che il contenuto del calendario così stilato non ricalca il programma federale contenente tutte le gare in programma, ma riporta l'elenco delle gare per le quali il nulla osta è rilasciato in continuità con l'anno precedente.

Il programma relativo alle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2026 è contenuto nell'allegato «A» della presente circolare e ne costituisce parte integrante.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale (fuori calendario), ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5 del Codice della strada, gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Divisione 2 almeno sessanta giorni prima della gara.

Nei casi in cui il nulla-osta ministeriale, sebbene non necessario, sia richiesto dall'ente territoriale competente, i termini per la presentazione dell'istanza sono i medesimi di quelli previsti per le gare non inserite in calendario.

La richiesta di nulla-osta, da inviare esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo [dg.ssa-div2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.ssa-div2@pec.mit.gov.it), deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista su strade aperte e chiuse al traffico, eventuali indicazioni sulla necessità di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione;

*b)* dichiarazione relativa alle eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico;

*c)* la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del Comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni, che lo svolgersi delle stesse non crei disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani;

*d)* una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

*e)* il regolamento particolare di gara che deve includere anche l'eventuale shakedown e/o le eventuali prove spettacolo;

*f)* il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnicosportive della federazione di competenza per le manifestazioni derogate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Codice della strada;

*g)* comunicazione dei nominativi dell'ente o degli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione, comunicando l'ufficio responsabile del procedimento autorizzativo e il relativo indirizzo PEC a cui inviare il nulla-osta ministeriale;

*h)* la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, attualmente solo su conto corrente postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via G. Caraci n. 36 - 00157 Roma, per le operazioni tecnico amministrative di competenza del suddetto Ministero, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, indicato in tab. VII.1, punti C e D, aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

(2) Al momento attuale di adozione della presente circolare gli importi da versare sono stabiliti dal D.M. del 10 gennaio 2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n.45 del 24 febbraio 2025.



Si dovrà altresì presentare istanza di nulla-osta, con la medesima procedura delle gare fuori calendario, per le gare che, seppure iscritte in programma, hanno subito delle variazioni di percorso e/o organizzatore successivamente all'inserimento nel programma stesso. In tal caso l'organizzatore della gara non è tenuto a versare integralmente gli importi indicati al p.to h) ma a corrispondere una integrazione a quanto già versato per l'iscrizione, fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incompatibilità connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto non garantirà il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze non pervenute almeno sessanta giorni prima della competizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del Codice della strada, o la cui documentazione risulti incompleta, ancorché presentata nel rispetto dei tempi previsti.

Il nulla-osta viene rilasciato solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti gli ambiti nei quali la singola manifestazione motoristica abbia luogo.

Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, è trasmesso all'ente territoriale competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.

Si evidenzia che il silenzio assenso non è applicabile al nulla osta di cui all'art. 9, comma 3 del Codice della strada.

Per tutte le informazioni e gli eventuali aggiornamenti è possibile consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo: <https://www.mit.gov.it/node/2662>

Roma, 23 dicembre 2025

*Il direttore generale: FEDELE*

ALLEGATO A

#### NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2026 GIÀ SVOLTE NEL 2025

L'ACI (Federazione automobilistica italiana), con nota prot. n. A78A2E2/0003290/25 del 12 dicembre 2025 trasmessa in pari data e acquisita dallo scrivente ufficio al protocollo n. 26913 del 16 dicembre 2025, e la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), con nota del 11 dicembre 2025, acquisita dallo scrivente ufficio al protocollo n. 26693 del 12 dicembre 2025, hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2026 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, inoltre non hanno dichiarato di aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario e hanno comunicato gli inconvenienti o incidenti di rilievo in merito ai quali questo ufficio ha verificato l'insussistenza di procedimenti in corso a carico degli organizzatori.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2025 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1: gare auto confermate;

elenco n. 2: gare moto confermate.

Il programma dettagliato negli elenchi di cui sopra è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.


Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se, per qualsiasi motivo, una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori vengano sostituiti o debbano, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma illustrata nella presente circolare.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.


L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, ai sensi della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare affinché non siano prodotti danni né sotto il profilo estetico né ambientale (neppure con iscrizioni, manifestini, ecc.) e in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione *ante gara*.




## ELENCO 1 - GARE AUTO CONFERMATE ANNO 2026


MESE	DATA INIZIO	DENOMINAZIONE GARA	ORGANIZZATORE	PROV	REGIONE
FEBBRAIO	14/02/2026	12° RONDE DELLA VAL MERULA	SPORT INFINITY A.S.D.	SV	LIGURIA
	27/02/2026	16° HISTORIC RALLY VALLATE ARETINE	SCUDERIA ETRURIA S.C.R.L.	AR	TOSCANA
	27/02/2026	2° RALLY MONTI SICANI 2° HISTORIC RALLY MONTI SICANI	TEMPO S.R.L.	AG	SICILIA
	28/02/2026	34° RALLY DEI LAGHI	RALLY DEI LAGHI A.S.D.	VA	LOMBARDIA
	28/02/2026	51° RALLY TEAM 971	TEAM '71' A.S.D.	TO	PIEMONTE
MARZO	07/03/2026	41° RALLY MONTECATINI E VALDINIEVOLE	LASERPROM 015 S.R.L.	PT	TOSCANA
	07/03/2026	5° RALLY CITTA' DI FOLIGNO	PRS GROUP S.R.L.	PG	UMBRIA
	13/03/2026	RALLY DEL BARDOLINO BARDOLINO HISTORIC	RALLY CLUB BARDOLINO A.S.D.	VR	VENETO
	13/03/2025	16° ITALIAN BAJA DI PRIMAVERA-ARTUGNA RACE	FUORISTRADA CLUB 4x4 PORDENONE ADS	PN	FRIULI V. GIULIA
	14/03/2026	RALLY SULCIS IGLESIENTE RALLY SULCIS IGLESIENTE STORICO	MISTRAL RACING A.S.D.	SU	SARDEGNA
	14/03/2026	10° MOTORS RALLY SHOW	AUTOMOBILE CLUB PAVIA	PV	LOMBARDIA
	21/03/2026	12° RALLY COPPA CAMUNA	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A.R.L.	BS	LOMBARDIA
	21/03/2026	8° RALLY SANTO STEFANO BELBO - GIL CALLERI CUP	CINZANO RALLY TEAM A.S.D.	CN	PIEMONTE
	21/03/2026	14° RALLY DEL BAROCCO IBLEO 2° HISTORIC RALLY DEL BAROCCO IBLEO	DLF ACADEMY S.R.L	RG	SICILIA
	22/03/2026	2° SLALOM TERMINI-CACCAMO	SCUDERIA AUTOMOBILISTICA ARMANNO CORSE A.S.D.	PA	SICILIA
	27/03/2026	6° RALLY IL GRAPPOLO STORICO	SAN DAMIANO RALLY CLUB A.S.D.	AT	PIEMONTE
	28/03/2026	49° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2026	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	LU	TOSCANA
APRILE	10/04/2026	59° RALLY ELBA INTERNATIONAL RALLY CUP	AUTOMOBILE CLUB LIVORNO	LI	TOSCANA
	10/04/2026	33° SALITA DEL COSTO	AUTOMOBILE CLUB VICENZA	VI	VENETO
	10/04/2026	XVII° RALLY DELLA VAL D'ORCIA VII° RALLY STORICO DELLA VAL D'ORCIA	SCUDERIA RADICOFANI MOTORSPORT A.S.D.	SI	TOSCANA
	11/04/2026	19° RALLY VALLE DEL SOSIO 10° HISTORIC RALLY VALLE DEL SOSIO	COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	PA	SICILIA
	11/04/2026	31° RALLY CITTÀ DI CASARANO	CASARANO RALLY TEAM A.S.D.	LE	PUGLIA
	11/04/2026	40° RALLY PREALPI OROBICHE	AUTOMOBILE CLUB BERGAMO	BG	LOMBARDIA
	11/04/2026	50° TROFEO MAREMMA 11° TROFEO MAREMMA STORICO	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	GR	TOSCANA
	11/04/2026	9° RALLY VIGNETI MONFERRINI 3 RALLY VIGNETI MONFERRINI STORICO	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	AT	PIEMONTE
	12/04/2026	14° COPPA DEI TRULLI MONOPOLI	AUTOMOBILE CLUB BARI / ASS. BASILICATA MOTORPORT	BA	PUGLIA




	24/04/2026	60° COPPA DELLA CONSUMA 60° COPPA DELLA CONSUMA AUTOSTORICHE	ACI PROMUOVE S.R.L.	FI	TOSCANA
	24/04/2026	9° RALLY STORICO COSTA SMERALDA - TROFEO MARTINI	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	OT	SARDEGNA
	25/04/2026	43° RALLY CITTA' DI MODENA 8° HISTORIC CITTA' DI MODENA	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A.R.L.	MO	EMILIA ROMAGNA
	30/04/2026	24° LEVICO VETRIOLI PANAROTTA TROFEO FRANCESCO PERA	TRENTINO MOTORSPORT A.S.D.	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
<b>MAGGIO</b>	02/05/2026	13° RALLY TERRA DI ARGIL	RALLY GAME TERRA DI ARGIL A.S.D.	FR	LAZIO
	02/05/2026	61° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - 30° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC	SCUDERIA FRIULI ACU A.S.D.	UD	FRIULI V. GIULIA
	08/05/2026	49° CATANIA ETNA	AUTOMOBILE CLUB CATANIA	CT	SICILIA
	09/05/2026	47° RALLY VALLE D'AOSTA	AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA	AO	VALLE D'AOSTA
	09/05/2026	69 RALLY COPPA VALTELLINA	AUTOMOBILE CLUB SONDRIO	SO	LOMBARDIA
	14/05/2026	110^ TARGA FLORIO 110^ TARGA FLORIO CRZ TARGA FLORIO HISTORIC RALLY	AUTOMOBILE CLUB PALERMO	PA	SICILIA
	15/05/2026	55° TROFEO VALLECAMONICA	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	BS	LOMBARDIA
	15/05/2026	43° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE XIII° RALLY ABETI STORICO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ABETI RACING	PT	TOSCANA
	17/05/2026	15° SLALOM GUSPINI ARBUS 1° MEMORIAL IGNAZIO PANI	ARBUS PRO MOTOR'S A.S.D.	CA	SARDEGNA
	22/05/2026	58° RALLY DEL SALENTO	AUTOMOBILE CLUB LECCE	LE	PUGLIA
	22/05/2026	41° COPPA VAL D'ANAPO SORTINO	SIRACUSA PRO MOTOR SPORT A.S.D.	SR	SICILIA
	23/05/2026	10° RALLY IL GRAPPOLO	SAN DAMIANO RALLY CLUB A.S.D.	AT	PIEMONTE
	23/05/2026	33° RALLY ADRIATICO	PRS GROUP S.R.L.	MC	MARCHE
	23/05/2026	39° RALLY PIANCAVALLO RALLY STORICO PIANCAVALLO 2026	AUTOMOBILE CLUB PORDENONE	PN	FRIULI V. GIULIA
	29/05/2026	67° COPPA SELVA DI FASANO	EGNATHIA A.S.D.	BR	PUGLIA
	30/05/2026	32° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE A.S.D.	PR	EMILIA ROMAGNA
	30/05/2026	5° RALLY COSTA DEL GARGANO	GARGANO RACING TEAM A.S.D.	FG	PUGLIA
<b>GIUGNO</b>	31/05/2026	9° SLALOM CITTA' DI LOCERI	ASSOCIAZIONE OGLIASTRA RACING	NU	SARDEGNA
	31/05/2026	57° SUSA MONCENSIO	SUPERGARA S.R.L	TO	PIEMONTE
	05/06/2026	26° RALLY DEI NEBRODI 26° RALLY DEI NEBRODI STORICO	CST SPORT A.S.D.	ME	SICILIA
	05/06/2026	14° VALSUGANA HISTORIC RALLY	AUTOCONSULT A.S.D.	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	06/06/2026	18° RALLY DELLA VALLE INTELVI	AUTOMOBILE CLUB COMO	CO	LOMBARDIA
	06/06/2026	44° RALLY DUE VALLI	ACI GEST S.R.L.	VR	VENETO
	06/06/2026	RALLY DI REGGELLO FIGLINE E INCISA VAL D'ARNO CITTA' DI FIRENZE - REGGELLO STORICO - COPPA CITTA' DELL'OLIO	REGGELLO MOTOR SPORT A.S.D.	FI	TOSCANA




	06/06/2026	XXXI° RALLY GOLFO DELL'ASINARA 5° RALLY STORICO GOLFO DELL' ASINARA	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	SS	SARDEGNA
	06/06/2026	GUARCINO CAMPOCATINO 2026	SCUOLA GUIDA SICURA A.S.D.	FR	LAZIO
	07/06/2026	24° SLALOM DELL'AGROERICINO	A.S. KINISIA KARTING CLUB	TP	SICILIA
	12/06/2026	75° TRENTO BONDONE 75° TRENTO BONDONE AUTOSTORICHE	SCUDERIA TRENTEINA	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	13/06/2026	45° RALLY APPENNINO REGGIANO	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	RE	EMILIA ROMAGNA
	13/06/2026	62° RALLY VALLI OSSOLANE	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A.R.L.	VB	PIEMONTE
	14/06/2026	31° SLALOM ROCCA NOVARA	TOP COMPETITION	ME	SICILIA
	14/06/2026	7° SLALOM BUSALLA-CROCEFIESCHI	SCUDERIA VALPOLCEVERA	GE	LIGURIA
	19/06/2026	54° SAN MARINO RALLY 11° SAN MARINO HISTORIC	FAMS	—	STATO ESTERO
	20/06/2026	46° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA	SAN MARTINO CORSE	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	25/06/2025	ITALIAN BAJA 2026	FUORISTRADA CLUB 4x4 PORDENONE ADS	PN	FRIULI V. GIULIA
	26/06/2026	65° COPPA PAOLINO TEODORI-COLLE S.MARCO/S.GIACOMO	GRUPPO SPORTIVO A.C. ASCOLI PICENO A.S.D.	AP	MARCHE
	26/06/2026	15° RALLY LANA STORICO	VEGLIO 4X4 A.S.D.	BI	PIEMONTE
	27/06/2026	24° RALLY DI CALTANISSETTA 10° HISTORIC RALLY DI CALTANISSETTA	DLF ACADEMY S.R.L.	CL	SICILIA
	28/06/2026	13° SLALOM BUBBIO-CASSINASCO	SUPERGARA S.R.L	AT	PIEMONTE
<b>LUGLIO</b>	03/07/2026	27° CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	CT	SICILIA
	03/07/2026	RALLY DI ROMA CAPITALE	MOTORSPORT ITALIA S.P.A.	RM	LAZIO
	04/07/2026	10° RALLY DI CASTIGLIONE TORINESE	MAT RACING A.S.D.	TO	PIEMONTE
	04/07/2026	14° RALLY DEL SEBINO	SEBINO EVENTI A.S.D.	BG	LOMBARDIA
	10/07/2026	61° RIETI-TERMINILLO 59° COPPA BRUNO CAROTTI	AUTOMOBILE CLUB RIETI	RI	LAZIO
	10/07/2026	44° CESANA SESTRIERE	AUTOMOBILE CLUB TORINO	TO	PIEMONTE
	10/07/2026	42° RALLY DELLA MARCA 4° RALLY DELLA MARCA STORICO	SCORZE' CORSE A.S.D.	TV	VENETO
	11/07/2026	42° RALLY DELLA LANTERNA	LANTERNARALLY A.S.D.	GE	LIGURIA
	17/07/2026	46° RALLY INTERNAZIONALE DEL CASENTINO - 46° RALLY INTERN.LE STORICO DEL CASENTINO	SCUDERIA ETRURIA S.C.R.L.	AR	TOSCANA
	17/07/2026	55° VERZEGNIS/SELLA CHIANZUTAN	E4RUN A.S.D.	UD	FRIULI V. GIULIA
	17/07/2026	3° RALLY VALLE DEL BELICE TROFEO DELLA LEGALITA' 3° RALLY STORICO VALLE DEL BELICE TROFEO LEGALITA'	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI	TP	SICILIA
	17/07/2026	20° RALLY STORICO CAMPAGNOLO	AUTOMOBILE CLUB VICENZA	VI	VENETO
	24/07/2026	35° TROFEO L. SCARFIOTTI SARNANO SASSOTETTO 18° TROFEO STORICO L. SCARFIOTTI SARNANO SASSOTETTO	AUTOMOBILE CLUB MACERATA	MC	MARCHE



	25/07/2026	9° RALLY DI SALSOMAGGIORE TERME 8° RALLY HISTORIC DI SALSOMAGGIORE TERME	MHEGATRON S.R.L.	PR	EMILIA ROMAGNA
	31/07/2026	20° #RA RALLY REGIONE PIEMONTE	CINZANO RALLY TEAM A.S.D.	CN	PIEMONTE
	31/07/2026	30° CRONO LUZZI/SAMBUCINA TROFEO S. MOLINARO	TEBE RACING A.S.D.	CS	CALABRIA
<b>AGOSTO</b>	01/08/2026	13° RALLY DEL MATESE 11° RALLY DEL MEDIO VOLTO	NEW MATESE MOTORSPORT A.S.D.	CE	CAMPANIA
	01/08/2026	23° #TIMETORALLY CITTA' DI SCORZE'	SCORZE' CORSE A.S.D.	VE	VENETO
	02/08/2026	9° SLALOM CITTÀ DI COSSOINE	A.S.D. GRUPPO MOTORI TULA	SS	SARDEGNA
	02/08/2026	4° LUINO-MONTEGRINO	AUTOMOBILE CLUB VARESE	VA	LOMBARDIA
	07/08/2026	64° CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI	SVOLTE DI POPOLI A.S.D.	PE	ABRUZZO
	08/08/2026	23° RALLY TIRRENO-MESSINA	TOP COMPETITION A.S.D.	ME	SICILIA
	09/08/2026	10° SLALOM ALTOFONTE-REBUTTONE	SCUDERIA AUTOM. ARMANNO CORSE A.S.D.	PA	SICILIA
	09/08/2026	22° SLALOM CITTÀ DI SANTOPADRE	MOTORSPORT 2C A.S.D.	FR	LAZIO
	21/08/2026	61° TROFEO LUIGI FAGIOLI 61° TROFEO LUIGI FAGIOLI AUTO STORICHE	C.E.C.A COMITATO EUGUBINO CORSE AUTOMOBILISTICHE	PG	UMBRIA
	22/08/2026	12° RALLY VALLI DELLA CARNIA	CARNIA PISTONS A.S.D.	UD	FRIULI V. GIULIA
	28/08/2026	20° DUE VALLI HISTORIC	ACI GEST S.R.L.	VR	VENETO
	29/08/2026	5° RALLY MODERNO VALLE DEL TEVERE AREZZO 5° RALLY STORICO VALLE DEL TEVERE AREZZO	SCUDERIA ETRURIA S.C.R.L.	AR	TOSCANA
	30/08/2026	6° SLALOM CITTA' DI MONTE SANT'ANGELO	GARGANO RACING TEAM A.S.D.	FG	PUGLIA
<b>SETTEMBRE</b>	04/09/2026	11° SALITA STORICA MONTE ERICE 68° MONTE ERICE	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI	TP	SICILIA
	04/09/2026	41° RALLY CITTA' DI TORINO E DELLE VALLI DI LANZO	R.T. MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	TO	PIEMONTE
	05/09/2026	10° RALLY VAL D'AVETO	LANTERNARALLY A.S.D.	GE	LIGURIA
	05/09/2026	44° RALLY DI CASCIANA TERME 3° HISTORIC CASCIANA TERME	LASERPROM 015 S.R.L.	PI	TOSCANA
	06/09/2026	5° AUTOSLALOM CITTA' DI UCRIA	UCRIA RACING A.S.D.	ME	SICILIA
	06/09/2026	4° SLALOM VILLANOVA MONTELEONE	GRUPPO MOTORI TULA A.S.D.	SS	SARDEGNA
	11/09/2026	71° COPPA NISSENA 71° COPPA NISSENA HISTORIC	AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA	CL	SICILIA
	11/09/2026	49° RALLY 1000 MIGLIA	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	BS	LOMBARDIA
	11/09/2026	LA GRANDE CORSA	CLUB DELLA RUGGINE A.S.D.	TO	PIEMONTE
	12/09/2026	33° RALLY ALTO APPENNINO BOLOGNESE 6° RAAB STORICO	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	BO	EMILIA ROMAGNA
	13/09/2026	17° COPPA CITTA' DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	ASSOCIAZIONE BASILICATA MOTORSPORT	SA	CAMPANIA
	13/09/2026	53° GARESSIO - "SAN BERNARDO"	SUPERGARA S.R.L	CN	PIEMONTE



	18/09/2026	42° PEDAVENTA CROCE D'AUNE	AMICI PEDAVENTA CROCE D'AUNE	BL	VENETO
	18/09/2026	RALLY LAZIO CASSINO	M33 S.R.L.	FR	LAZIO
	20/09/2026	18° SLALOM CITTA' DI AVOLA	SIRACUSA PRO MOTOR SPORT	SR	SICILIA
	24/09/2026	XXXVIII° RALLY ELBA STORICO	AUTOMOBILE CLUB LIVORNO	LI	TOSCANA
	25/09/2026	53° CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA	LA CASTELLANA A.S.D.	TR	UMBRIA
	25/09/2025	3° BAJA DELLO STELLA	MOTORI DELLO STELLA A.S.D.	UD	FRIULI V. GIULIA
	26/09/2026	11° TINDARI RALLY 11° HISTORIC TINDARI RALLY	CST SPORT A.S.D.	ME	SICILIA
	26/09/2026	19° RALLY DELLE MARCHE	PRS GROUP S.R.L.	PU	MARCHE
	26/09/2026	33° RALLY DEL RUBINETTO - 12° RALLY 2 LAGHI	PENTATHLON MOTOR TEAM A.S.D.	NO	PIEMONTE
	27/09/2026	44° SLALOM MIGNANEGO-GIOVI	SCUDERIA VALPOLCEVERA A.S.D.	GE	LIGURIA
	27/09/2026	11° SLALOM CITTA' DI DORGALI CALAGONONE	AUTOSPORT DORGALI	NU	SARDEGNA
OTTOBRE	02/10/2026	49° CIVIDALE CASTELMONTE 2026 49° CIVIDALE CASTELMONTE HISTORIC 2026	RED WHITE A.S.D.	UD	FRIULI V. GIULIA
	04/10/2026	39° SLALOM SALERNO-CROCE DI CAVA	AUTOMOBILE CLUB SALERNO	SA	CAMPANIA
	06/10/2026	MODENA CENTO ORE	SCUDERIA TRICOLORE A.S.D.	RN	EMILIA-ROMAGNA
	09/10/2026	43° RALLY CITTA' DI BASSANO 20° RALLY STORICO CITTA' DI BASSANO	BASSANO RALLY RACING	VI	VENETO
	09/10/2026	9° COPPA FARO PESARO	PEG RACING S.R.L.S.	PU	MARCHE
	10/10/2026	14° RALLY TERRA SARDA	PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D.	OT	SARDEGNA
	10/10/2026	35° RALLY CONCA D'ORO CITTA' DI CORLEONE	AUTOMOBILE CLUB PALERMO	PA	SICILIA
	10/10/2026	47° RALLY CITTÀ DI PISTOIA	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	PT	TOSCANA
	11/10/2026	31° SLALOM TORREGROTTA-ROCCAVALDINA	TOP COMPETITION	ME	SICILIA
	16/10/2026	64° ALGHERO SCALA PICCADA	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	SS	SARDEGNA
	16/10/2026	73° RALLYE SANREMO 41° SANREMO RALLY STORICO 1° SANREMO RALLY ENERGIE ALTERNATIVE - ACAD OPEL	AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE	IM	LIGURIA
	17/10/2026	16° RALLY PORTA DEL GARGANO TROFEO CITTÀ DI VIESTE	PILOTI SIPONTINI A.S.D.	FG	PUGLIA
	24/10/2026	11° RALLY COLLINE METALLIFERE - POMARANCE 6° HISTORIC RALLY POMARANCE	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	PI	TOSCANA
	24/10/2026	16° RALLY DI TAORMINA 5° RALLY DI TAORMINA HISTORIC LEGEND	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A.R.L.	ME	SICILIA
	24/10/2026	4° TRENTO RALLY 2° TRENTO RALLY AUTOSTORICHE	AUTOMOBILE CLUB TRENTO	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	25/10/2026	5° SLALOM BABBAURRA CALTANISSETTA	TEMPO S.R.L.	CL	SICILIA



	30/10/2026	23° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO 8° RALLY DEL VERMENTINO HISTORICO	RASSINABY RACING A.S.D.	SS	SARDEGNA
	31/10/2026	29° RALLY COLLI DEL MONFERRATO E DEL MOSCATO	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	AT	PIEMONTE
<b>NOVEMBRE</b>	06/11/2026	69° SALITA DEI MONTI IBLEI	MONTI IBLEI A.S.D.	RG	SICILIA
	07/11/2026	10° SPECIAL RALLY CIRCUIT BY VEDOVATI CORSE	VEDOVATI CORSE ALBINO	MB	LOMBARDIA
	07/11/2026	45 RALLY TROFEO VILLA D'ESTE	AUTOMOBILE CLUB COMO	CO	LOMBARDIA
	07/11/2026	RALLY CITTA' DI SCANDICCI - COLLI FIORENTINI	REGGELLO MOTOR SPORT A.S.D.	FI	TOSCANA
	07/11/2026	8° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO	SPORT INFINITY A.S.D.	SV	LIGURIA
	13/11/2026	8° LESSINIA RALLY HISTORIC	RALLY CLUB VALPANTENA S.S.D. a R.L.	VR	VENETO
	14/11/2026	61° RALLY COPPA CITTA' DI LUCCA	AUTOMOBILE CLUB LUCCA	LU	TOSCANA
	21/11/2026	20° RONDE DEL CANAVESE	R.T.MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	TO	PIEMONTE
	21/11/2026	25° FABARIA RALLY - RALLY DI GIRGENTI	S.S.D.PRORACING S.R.L.	AG	SICILIA
	27/11/2026	5° RALLY MODERNO DEL BRUNELLO 6° RALLY STORICO DEL BRUNELLO	SCUDERIA ETRURIA S.C.R.L.	SI	TOSCANA
	27/11/2026	MONZA RALLY SHOW 2026	SIAS S.P.A.	MB	LOMBARDIA
	27/11/2026	8° RALLY DELLA VALPOLICELLA 6° RALLY STORICO DELLA VALPOLICELLA	VALPOLICELLA RALLY CLUB A.S.D.	VR	VENETO
	28/11/2026	15° RONDE VALLI IMPERIESI	SCUDERIA IMPERIA CORSE	IM	LIGURIA
<b>DICEMBRE</b>	05/12/2026	47° RALLY DELLA FETTUNTA 19° RALLYSTORICO DELLA FETTUNTA	VALDELSA CORSE A. S. D.	FI	TOSCANA
	10/12/2026	27° PREALPI MASTER SHOW	MOTORING CLUB A.S.D.	TV	VENETO
	11/12/2026	2° RALLY CITTA' DI CAGLIARI-TROFEO DEL CENTENARIO	AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI	CA	SARDEGNA
	12/12/2026	6° PAVIA RALLY CIRCUIT	AUTOMOBILE CLUB PAVIA	PV	LOMBARDIA
	18/12/2026	35° RALLY IL CIOCCHETTO 2025	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	LU	TOSCANA



## ELENCO 2 - GARE MOTO CONFERMATE ANNO 2026

MESE	DATA INIZIO	DENOMINAZIONE GARA	ORGANIZZATORE	PROV	REGIONE
<b>MAGGIO</b>	03/05/2026	CIVS + CRONO CLIMBER 1° ROUND	MOTOCLUB PAOLO TORDI	AR	TOSCANA
<b>GIUGNO</b>	24/05/2026	CIVS + CRONO CLIMBER 2° ROUND	MOTOCLUB DERUTA 2012 CITTA' DELLA MAIOLICA	PG	UMBRIA
<b>GIUGNO</b>	28/06/2026	CIVS + CRONO CLIMBER 3° ROUND	MOTOCLUB CASTELLIRI RIDERS CIOCIARIA	FR	LAZIO
<b>LUGLIO</b>	12/07/2026	CIVS + CRONO CLIMBER 4° ROUND + EUROPEO	MOTOCLUB SPOLETO	PG	UMBRIA
<b>SETTEMBRE</b>	20/09/2026	CIVS + CRONO CLIMBER 5° ROUND + EUROPEO	MOTOCLUB EVANDRO VITI VOLTERA	PI	TOSCANA

26A00231

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 6/2026 del 9 gennaio 2026 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Milano (MI) - via Borgogna n. 5 (loc. Milano), rilasciata alla società Enthera Srl.

26A00210

#### Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 12/2026 del 12 gennaio 2026 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Casella (GE) - via Pontasso n. 13 - rilasciata alla società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a.

26A00211

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hydrargyrum Heel Complex».

Con la determina n. aRM - 10/2026 - 3718 del 14 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Biologische Heilmittel Heel GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

torizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: HYDRARGYRUM HEEL COMPLEX .

Confezione: 046789018.

Descrizione: «soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2,2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00212

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viscum Heel Complex».

Con la determina n. aRM - 11/2026 - 3718 del 14 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Biologische Heilmittel Heel GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VISCUM HEEL COMPLEX;

confezione: 046787014;

descrizione: «soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2,2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00213

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-018) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1<sup>a</sup> Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2<sup>a</sup> Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3<sup>a</sup> Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4<sup>a</sup> serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**  
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 1 2 3 \*

€ 1,00

